

CJN

# Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL  
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

4/2022

## EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

## EDITORIAL BOARD

*Italy:* Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

*Spain:* Jaime Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz,

Joan Queralt Jiménez

*Chile:* Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto,

Fernando Londoño Martínez

## MANAGING EDITORS

Carlo Bray, Silvia Bernardi

## EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Javier Escobar Veas,

Stefano Finocchiaro, Alessandra Galluccio, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia,

Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali

## EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardón, Manfredi Bontempelli, Nuno Brandão, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Federico Consulich, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Roberto Cornelli, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Francesco D'Alessandro, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Percy García Caveró, Loredana Garlati, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascuráin Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Masera, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrococo, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Lucia Risicato, Mario Romano, Maria Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggeri, Francesca Ruggieri, Dulce Maria Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús Maria Silva Sánchez, Carlo Sotis, Giulio Ubertis, Inma Valeje Álvarez, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Daniela Vigoni, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,  
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157  
ANNO 2022 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.  
Impaginazione a cura di Chiara Pavesi

**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Comitte on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal's abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication's minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

<p>DIRITTO PENALE CILENO</p> <p><i>DERECHO PENAL CHILENO</i></p> <p><i>CHILEAN CRIMINAL LAW</i></p>	<p><b>El mosaico y la política: lo singular y lo global en el derecho penal chileno, tras (casi) 150 años de su Código Penal</b></p> <p><i>Il mosaico e la politica: il singolare e il globale nel diritto penale cileno, dopo (quasi) 150 anni del suo Codice Penale</i></p> <p><i>The Mosaic and Politics: The Singular and the Global in Chilean Criminal Law, After (Almost) 150 Years of its Penal Code</i></p> <p>Fernando Londoño Martínez</p>	<p>1</p>
<p>EUROPA E GIUSTIZIA PENALE</p> <p><i>EUROPA Y JUSTICIA PENAL</i></p> <p><i>CRIMINAL JUSTICE IN EUROPE</i></p>	<p><b>Origen y antecedentes de la Fiscalía Europea</b></p> <p><i>Origini e background della Procura europea</i></p> <p><i>Origins and Background of the European Public Prosecutor's Office</i></p> <p>Luca Lupária Donati, Jacopo Della Torre</p> <hr/> <p><b>Richiesta per l'esecuzione delle sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo: il nuovo art. 628-bis c.p.p.</b></p> <p><i>Solicitud para la ejecución de sentencias de condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: el nuevo artículo 628-bis c.p.p.</i></p> <p><i>Request for the Execution of the European Court of Human Rights judgments: The New Art. 628-bis c.p.p.</i></p> <p>Simone Lonati</p>	<p>38</p> <p>63</p>
<p>GIUSTIZIA PENALE E VITTIME VULNERABILI</p> <p><i>JUSTICIA PENAL Y VÍCTIMAS VULNERABLES</i></p> <p><i>CRIMINAL JUSTICE AND VULNERABLE VICTIMS</i></p>	<p><b>La giurisprudenza penale italiana di fronte alle discriminazioni delle persone LGBTQIA+</b></p> <p><i>La jurisprudencia penal italiana frente a la discriminación de personas LGBTQIA+</i></p> <p><i>Italian Criminal Case-Law in the Face of LGBTQIA+ Discrimination</i></p> <p>Paolo Caroli</p> <hr/> <p><b>Strumenti di assistenza e di protezione delle vittime di caporalato e sfruttamento del lavoro nell'ordinamento italiano</b></p> <p><i>Instrumentos de asistencia y protección a las víctimas de reclutamiento ilegal y explotación en el ordenamiento jurídico italiano</i></p> <p><i>Instruments to Assist and Protect Victims of Illegal Recruitment and Workers' Exploitation in the Italian Legal System</i></p> <p>Filippo Marchetti</p>	<p>91</p> <p>114</p>

	<b>Molestie sul lavoro e Convenzione OIL n. 190/2019: davvero necessario un intervento del legislatore in ambito penale?</b>	145
	<i>Acoso laboral y Convenio N° 190/2019 de la OIT: ¿Es realmente necesario que el legislador intervenga en el ámbito penal?</i>	
	<i>Harassment in the Workplace and ILO Convention 2019 (No. 190): Is a Criminal Law Provision Really Needed?</i>	
	Pier Francesco Poli	
	<b>La fattispecie dei maltrattamenti contro familiari e conviventi</b>	184
	<i>El tipo penal de malos tratos en contra de familiares y convivientes</i>	
	<i>The Crime of Ill-Treatment of Family Members and Cohabitants</i>	
	Alessandro Roiati	
QUESTIONI DI DIRITTO PENALE TRIBUTARIO	<b>Il “volto attuale” del <i>ne bis in idem</i> europeo nel sistema penal-tributario</b>	212
	<i>La dimensión actual del ne bis in idem europeo en el sistema penal tributario</i>	
	<i>The Current Dimension of the European Ne Bis In Idem in the Criminal Tax System</i>	
CUESTIONES DE DERECHO PENAL TRIBUTARIO	Giorgio Ardizzone	
TAX CRIMES ISSUES	<b>Il (nuovo) tentativo nei reati tributari dichiarativi</b>	251
	<i>La (nueva) tentativa en los delitos fiscales declarativos</i>	
	<i>The (New) Attempt in Declarative Tax Offenses</i>	
	Davide Colombo	
IL FOCUS SU...	<b>Il problema della definizione della “illiceità” della mediazione nel nuovo reato di traffico di influenze illecite</b>	283
FOCUS SOBRE...	<i>El problema de la definición de “ilicitud” de la mediación en el nuevo delito de tráfico de influencias</i>	
FOCUS ON...	<i>Problems With the Definition of “Illicit Mediation” in the “New” Crime of Trading in Influence</i>	
	Fernanda Serraino	
	<b>I reati ambientali nella giurisprudenza del Tribunale di Milano in materia di d.lgs. n. 231/2001 (2016-2021)</b>	302
	<i>La responsabilidad de las personas jurídicas por los delitos contra el medioambiente en la jurisprudencia del Tribunal de Milan (2016-2021)</i>	
	<i>Liability of Legal Entities for Environmental Crimes in Milan Court Case Law (2016-2021)</i>	
	Marco Mossa Verre	

GIUSTIZIA PENALE E VITTIME VULNERABILI  
*JUSTICIA PENAL Y VÍCTIMAS VULNERABLES*  
*CRIMINAL JUSTICE AND VULNERABLE VICTIMS*

- 91 **La giurisprudenza penale italiana di fronte alle discriminazioni delle persone LGBTQIA+**  
*La jurisprudencia penal italiana frente a la discriminación de personas LGBTQIA+*  
*Italian Criminal Case-Law in the Face of LGBTQIA+ Discrimination*  
Paolo Caroli
- 114 **Strumenti di assistenza e di protezione delle vittime di caporalato e sfruttamento del lavoro nell'ordinamento italiano**  
*Instrumentos de asistencia y protección a las víctimas de reclutamiento ilegal y explotación en el ordenamiento jurídico italiano*  
*Instruments to Assist and Protect Victims of Illegal Recruitment and Workers' Exploitation in the Italian Legal System*  
Filippo Marchetti
- 145 **Molestie sul lavoro e Convenzione OIL n. 190/2019: davvero necessario un intervento del legislatore in ambito penale?**  
*Acoso laboral y Convenio N° 190/2019 de la OIT: ¿Es realmente necesario que el legislador intervenga en el ámbito penal?*  
*Harassment in the Workplace and ILO Convention 2019 (No. 190): Is a Criminal Law Provision Really Needed?*  
Pier Francesco Poli
- 184 **La fattispecie dei maltrattamenti contro familiari e conviventi**  
*El tipo penal de malos tratos en contra de familiares y convivientes*  
*The Crime of Ill-Treatment of Family Members and Cohabitants*  
Alessandro Roiati



# Strumenti di assistenza e di protezione delle vittime di caporalato e sfruttamento del lavoro nell'ordinamento italiano

*Instrumentos de asistencia y protección a las víctimas de reclutamiento ilegal y explotación laboral en el ordenamiento jurídico italiano*

*Instruments to Assist and Protect Victims of Illegal Recruitment and Workers' Exploitation in the Italian Legal System*

FILIPPO MARCHETTI

*Assegnista di ricerca in procedura penale presso l'Università degli studi di Trieste  
filippo.marchetti@units.it*

CAPORALATO E SFRUTTAMENTO  
DEI LAVORATORI

CAPORALATO Y EXPLOTACIÓN  
DE LOS JORNALEROS

CAPORALATO  
AND LABOUR EXPLOITATION

## ABSTRACTS

Un'efficace azione di contrasto al fenomeno dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento si attua anche attraverso la predisposizione di un sistema di assistenza delle persone offese. Il presente contributo mira, pertanto, a saggiare il reale *standard* di tutela offerto all'interno dell'ordinamento italiano alle vittime del delitto di cui all'art. 603-*bis* c.p. A tal fine, l'attenzione si sofferma sui seguenti istituti: le speciali tecniche per la raccolta delle dichiarazioni dell'offeso-testimone vulnerabile; il complesso delle regole cautelari a protezione della persona offesa; l'assistenza processuale della vittima, sotto i profili legati, per un verso, alle condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato e, per l'altro, alla possibilità di fruire di una assistenza linguistica; gli strumenti sociali dei quali può usufruire la persona offesa di origine straniera (nelle forme della concessione di uno speciale permesso di soggiorno, nonché della possibilità di accesso ai programmi di assistenza e di integrazione); e, infine, la costituzione di Fondi per la tutela indennitaria statale.

Una acción eficaz para combatir el fenómeno de la intermediación ilegal y la explotación laboral se lleva a cabo también a través de la provisión de un sistema de asistencia a las víctimas. El presente trabajo tiene por objeto comprobar el nivel real de protección ofrecido en el ordenamiento jurídico italiano a las víctimas del delito contemplado en el artículo 603-*bis* del Código Penal. Para tales efectos, la atención se centra en las siguientes instituciones: las técnicas especiales de obtención de declaraciones de la víctima-testigo vulnerable; el conjunto de normas cautelares para la protección de la persona ofendida; la asistencia procesal de la víctima, bajo los perfiles vinculados, por una parte, a las condiciones de acceso a la asistencia jurídica y, por la otra, a la posibilidad de beneficiarse de una asistencia lingüística; las herramientas sociales a disposición de la víctima de origen extranjero (en forma de concesión de un permiso de residencia especial y la posibilidad de acceder a programas de asistencia e integración); y, por último, la creación de fondos de indemnización estatales.

---

Effective action against the crime of illegal intermediation in the job market and workers' exploitation includes both the establishment and implementation of mechanisms for victim protection and assistance. The essay aims therefore to identify the actual standard of protection provided to victims of the crime under Art. 603-*bis* c.p. in the current Italian legislation. To that end, the paper will focus on the following instruments: the special measures adopted in order to conduct the audition of the victim as a vulnerable witness; the set of precautionary measures aimed at the victim's protection; the conditions providing the offended party with both free legal assistance and interpretation or translation services; the special temporary resident and work permits as well as the social integration programs available to victims of workers' exploitation; and finally the dedicated Government funds for public compensation of the victims of crime.

## SOMMARIO

1. Premessa. – 2. I diritti della vittima nei procedimenti aventi ad oggetto l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro: le cautele previste per la raccolta delle dichiarazioni dell'offeso. – 3. *Segue*: il complesso di strumenti cautelari a tutela della persona offesa dal reato. – 4. *Segue*: il patrocinio a spese dello Stato e l'assistenza linguistica. – 5. Strumenti di assistenza extra-processuale della vittima di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: i permessi di soggiorno. – 6. *Segue*: i programmi di assistenza e di integrazione sociale. – 7. La tutela indennitaria da parte dello Stato. – 7.1. L'indennizzo statale per crimini intenzionali violenti. – 7.2. L'accesso al Fondo per le misure anti-tratta. – 8. Conclusioni.

## 1.

## Premessa.

Un'efficace azione di contrasto alla criminalità deve comprendere anche la messa in opera di strumenti di assistenza e di protezione delle persone offese<sup>1</sup>. Come insegnano le fonti internazionali, il reato è, infatti, «non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime»<sup>2</sup>, delle quali, pertanto, devono farsi carico gli attori istituzionali laddove la minaccia della pena e gli altri strumenti preventivi non abbiano prodotto l'effetto sperato. A tale logica non si sottrae il contrasto all'intermediazione illecita e allo sfruttamento lavorativo, dal momento che in essa, come recentemente osservato, l'elemento «determinante risulta [essere] la condizione della persona offesa, che si caratterizza per la sua vulnerabilità e debolezza, per cui l'instaurazione di un rapporto di fiducia con la stessa diventa determinante anche al fine di poter svolgere indagini più approfondite e ottenere elementi di conoscenza sul rapporto lavorativo»<sup>3</sup>.

In questa prospettiva, non appare, quindi, privo di utilità interrogarsi su quale sia il reale stato di attuazione della strategia di sostegno e protezione del soggetto passivo del reato di cui all'art. 603-*bis* c.p. A tal fine, la presente analisi si concentrerà su taluni congegni di particolare rilievo, alcuni dei quali destinati a trovare applicazione sul piano più strettamente processuale; altri, che, pur operando al di fuori del procedimento penale in senso proprio, presuppongono nel destinatario lo *status* di offeso dal reato. Quanto ai primi, l'attenzione sarà diretta verso le speciali misure per la salvaguardia dell'offeso che debba essere sentito come testimone o persona in grado di riferire circostanze utili, sul complesso di regole cautelari funzionali alla protezione della persona offesa, nonché sulle forme di assistenza processuale della vittima, sotto i profili legati, per un verso, alle condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato e, per l'altro, alla possibilità di fruire di una assistenza linguistica. Con riferimento, invece, ai secondi vengono in primo piano gli strumenti sociali dei quali può usufruire la persona offesa di origine straniera (nelle forme della concessione di uno speciale permesso di soggiorno, nonché della possibilità di accesso ai programmi di assistenza e di integrazione) e, infine, la costituzione di Fondi per la tutela indennitaria statale predisposti dall'ordinamento.

<sup>1</sup> Nel presente scritto ci si occuperà degli istituti applicabili in favore della persona offesa dal delitto di cui all'art. 603-*bis* c.p., intesa quale titolare del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. L'ordinamento penale italiano non utilizza, infatti, se non in un numero limitato di casi, il termine vittima, che, invece, viene impiegato all'interno di numerose fonti sovranazionali. Benché le due nozioni, persona offesa, da un lato, e vittima, dall'altro, non siano perfettamente coincidenti (si veda al riguardo QUATTROCOLO (2018), p. 580), in questa sede si utilizzeranno quali sinonimi i termini *vittima*, *persona offesa*, *offeso* e *soggetto passivo del reato*.

Va, tuttavia, segnalato come l'art. 1, comma 18 della l.d. 27 settembre 2021, n. 134, nell'ambito dei principi e dei criteri direttivi relativi all'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa, abbia assegnato al Governo il compito di somministrare una nozione di vittima del reato, peraltro allineata a quella dettata dal legislatore europeo all'interno dell'art. 2 Direttiva 2012/29/UE, rilevante ai soli fini dell'individuazione dei soggetti legittimati all'accesso ai percorsi di *restorative justice* di prossima introduzione. A tal riguardo mette conto ricordare come, in attuazione del criterio poc'anzi ricordato, il legislatore delegato abbia, recentemente, definito la vittima come la persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona (art. 42, comma 1, lett. b D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, consultabile in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 20 ottobre 2022). In argomento DEI CAS (2021), pp. 1 ss.; FEDORCZYK (2022), pp. 153 ss.; GIALUZ (2022), pp. 14 ss.; PRESUTTI (2022), pp. 1 ss.

<sup>2</sup> Considerando 9, Direttiva 2012/29/UE, pubblicata in *GUUE*, 14 novembre 2012, L-315/57.

<sup>3</sup> Così, le *Linee guida per la prevenzione e il contrasto al Fenomeno del Caporalato*, punto 1.III, redatte dall'istituto Éupolis Lombardia, consultabili sul sito [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

## 2. I diritti della vittima nei procedimenti aventi ad oggetto l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro: le cautele previste per la raccolta delle dichiarazioni dell'offeso.

Focalizzando l'attenzione sull'assistenza processuale della persona offesa dal reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, vengono innanzitutto in rilievo le speciali misure predisposte dall'ordinamento per la raccolta delle sue dichiarazioni. Procedendo in tal senso, l'oggetto dell'indagine è, quasi inevitabilmente, destinato ad allargarsi fino a lambire il tema della protezione accordata all'interno del processo penale alle persone offese particolarmente vulnerabili. A tal riguardo mette conto di segnalare, infatti, come le caratteristiche delle vittime del delitto di cui all'art. 603-*bis* c.p., cui si farà cenno nel corso della trattazione<sup>4</sup>, non rilevano unicamente sotto il profilo della tutela penale accordata dalla norma incriminatrice. Insieme con altri fattori, esse, infatti, possono agire anche sul piano processuale a guisa di indicatori della vulnerabilità dei medesimi soggetti, e quindi della necessità di adottare, se del caso, particolari accorgimenti nella loro audizione in qualità di persone in grado di riferire circostanze utili ai fini delle indagini o di testimoni. Ed è appena il caso di rilevare che si tratta di un'esigenza con cui gli attori istituzionali – inquirenti e giudicanti – devono necessariamente confrontarsi, dal momento che la prassi applicativa mostra come il lavoratore sfruttato sia portatore di conoscenze spesso determinanti per la ricostruzione dell'illecito, e in particolar modo degli elementi rappresentati dalle modalità di sfruttamento e dallo stato di bisogno<sup>5</sup>.

Come è noto, il legislatore, nel corso degli anni, si è accostato al tema della vittima particolarmente vulnerabile con sensibilità differenti, cui è corrisposto l'utilizzo di tecniche normative parimenti diversificate, che – accavallandosi le une sulle altre – hanno instaurato una «convivenza burrascosa»<sup>6</sup>. L'argomento presenta due profili: il primo è legato ai meccanismi di identificazione della vulnerabilità dell'offeso; mentre il secondo attiene ai particolari strumenti predisposti per l'audizione, nell'ambito di un procedimento penale, della vittima di reato particolarmente vulnerabile.

Quanto al primo aspetto, l'approccio più risalente nel tempo è stato nel senso di affidare alla legge, in via generale ed astratta, l'individuazione delle persone offese in condizione di vulnerabilità facendo riferimento ora a caratteristiche soggettive, minore età o infermità mentale, ora al titolo di reato per il quale si procede, attraverso il rinvio alla relativa fattispecie di parte speciale, ora alla combinazione dei predetti elementi<sup>7</sup> (c.d. vulnerabilità presunta o tipica)<sup>8</sup>.

A questa prima impostazione si è, più di recente, giustapposta, e non già sostituita, una nuova e ulteriore modalità di identificare il soggetto vulnerabile basata su di un accertamento condotto in concreto, l'*individual assessment* di matrice europea (c.d. vulnerabilità atipica)<sup>9</sup>. In questa prospettiva, l'art. 90-*quater* c.p.p. prevede che agli effetti delle disposizioni del codice di procedura penale, la condizione di particolare vulnerabilità dell'offeso sia desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, anche dal tipo di reato, dalle modalità e dalle circostanze del fatto per il quale si procede. Ai fini di tale valutazione occorre, altresì, tener conto della natura del reato – in particolare se commesso con violenza alla persona o con odio razziale, ovvero della sua riconducibilità agli ambiti della criminalità organizzata o della tratta di esseri umani; rilevano, infine, la finalità discriminatoria del delitto, nonché la relazione di dipendenza affettiva, psicologica o economica della vittima dall'autore dell'illecito<sup>10</sup>.

<sup>4</sup> Si veda, in particolare, *infra*, § 6.

<sup>5</sup> Analogamente le *Linee guida per l'attività di vigilanza in materia di "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"*, pubblicate dalla Direzione generale dell'Ispettorato del lavoro, 2019, p. 7. Nonché, in dottrina, STOPPIONI (2019), p. 89.

<sup>6</sup> LORENZETTO (2017), p. 356.

<sup>7</sup> In termini, ROMANELLI (2020), pp. 122 ss.

<sup>8</sup> Parla di vulnerabilità presunta o tipica, in particolare, RECCHIONE (2017), p. 72. Sul punto si veda anche BELLANTONI (2017), pp. 42 ss.; PARLATO (2021), pp. 429 ss.

<sup>9</sup> Al riguardo, per tutti, QUATTROCOLO (2017), pp. 297 ss.

<sup>10</sup> L'art. 90-*quater* c.p.p., introdotto dal D. Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, recepisce, in particolare, l'art. 22 della Direttiva 2012/29/UE, in base al quale le persone offese sono oggetto di una valutazione individuale per individuare le specifiche esigenze di protezione di ciascuna, tenendo conto delle caratteristiche personali della vittima; del tipo o della natura del reato; e delle circostanze dell'illecito. La fonte europea precisa, inoltre che particolare attenzione deve essere dedicata alle vittime che «hanno subito un notevole danno a motivo della gravità del reato, alle vittime di reati motivati da pregiudizio o discriminazione che potrebbero essere correlati in particolare alle loro caratteristiche personali, alle vittime che si trovano particolarmente esposte per la loro relazione e dipendenza nei confronti dell'autore del reato. In tal senso, sono oggetto di debita considerazione le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, della tratta di esseri umani, della violenza di genere, della violenza nelle relazioni strette, della violenza o dello sfruttamento sessuale o dei reati basati sull'odio e le vittime con disabilità» (art. 22, § 3,

Orbene, benché parte della dottrina ritenga che i lavoratori sfruttati costituiscano una «categoria vulnerabile per eccellenza»<sup>11</sup>, il legislatore ha nondimeno scelto di non inserire l'art. 603-*bis* c.p. all'interno del reticolo delle disposizioni che individuano l'area della vulnerabilità tipica<sup>12</sup>. Ciò implica che l'attivazione delle particolari cautele per la raccolta delle dichiarazioni dell'offeso, di cui si dirà in seguito, è subordinata all'attribuzione alla vittima del reato di cui all'art. 603-*bis* c.p. dello *status* di persona offesa particolarmente vulnerabile attraverso il meccanismo e alla stregua dei parametri di cui all'art. 90-*quater* c.p.p.

Fra questi ultimi vengono in rilievo, per quel che più interessa ai nostri fini, tanto fattori oggettivi, legati alle modalità di commissione del fatto, quanto fattori relazionali, riconnessi ai rapporti vittima-reo<sup>13</sup>. Nel primo senso, si possono citare quei casi in cui lo sfruttamento avviene con modalità violente o discriminatorie. Nel secondo, invece, si può valorizzare la situazione di dipendenza economica che, di fatto, si instaura fra il datore di lavoro e il lavoratore sfruttato a cagione dello stato di bisogno in cui strutturalmente versa quest'ultimo. Situazione, questa, che trova ampio riscontro nella casistica giurisprudenziale, e in particolare in quelle vicende in cui le condotte illecite sono state perpetrate a danno di persone di origine extracomunitaria in attesa di decisione sulla protezione internazionale. Per tali soggetti, infatti, intraprendere un lavoro mal pagato e svolto in condizioni disumane può talvolta rappresentare l'unica alternativa professionale realisticamente praticabile<sup>14</sup>.

Passando all'analisi delle misure applicabili qualora la vittima del reato di cui all'art. 603-*bis* c.p. sia riconosciuta come particolarmente vulnerabile, nel modo in cui si è detto poc'anzi, l'ordinamento processuale prevede, per quel che qui più rileva, l'attivazione di strumenti che consentono la raccolta delle sue dichiarazioni con modalità e/o tempistiche differenti rispetto al regime ordinario al duplice fine di proteggere il dichiarante e di salvaguardare la genuinità dell'elemento probatorio<sup>15</sup>: ci si riferisce, nello specifico, alle audizioni investigative *ex* artt. 351, comma 1-*ter* e 362, comma 1-*bis* c.p.p., all'incidente probatorio di cui all'art. 392, comma 1-*bis* c.p.p., se del caso svolto con le forme di cui all'art. 398, comma 5-*quater* c.p.p., e alle tecniche di conduzione dell'esame dibattimentale previste dall'art. 498, comma 4-*quater* c.p.p.

Così, durante la fase delle indagini preliminari, vengono in rilievo innanzitutto le sommarie informazioni testimoniali (art. 351 c.p.p.) e l'assunzione di informazioni (art. 362 c.p.p.), nella loro forma assistita. Sia che vi proceda la polizia giudiziaria di propria iniziativa o su delega del pubblico ministero, sia che l'atto sia assunto da quest'ultimo, l'audizione della persona offesa particolarmente vulnerabile deve avvenire con l'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria<sup>16</sup>, garantendo altresì che l'offeso, in quell'occasione, non abbia contatti con la persona sottoposta alle indagini e non sia chiamato più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini. A tal riguardo, mette conto segnalare che parte della dottrina, proprio con riferimento all'escussione della vittima di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, ha posto l'accento sull'importanza che l'atto in parola sia svolto con l'assistenza di personale specializzato e dotato di particolari competenze<sup>17</sup>. Decisivo in tal sen-

Direttiva 2012/29/UE).

<sup>11</sup> FERRANTI (2016), p. 2, che colloca la l. 29 ottobre 2016, n. 199 su di una linea di continuità rispetto a precedenti interventi normativi in tema di protezione delle vittime vulnerabili.

<sup>12</sup> Tale omissione ha destato, in dottrina, talune perplessità e dubbi di legittimità costituzionale *ex* art. 3 Cost. motivati dal fatto che, all'interno dell'area della vulnerabilità tipica, rientrano fattispecie contigue a quella di cui all'art. 603-*bis* c.p., come – solo per fare qualche esempio – quelle di riduzione o mantenimento in schiavitù, di tratta di persone e di acquisto e alienazione di schiavi, previste dagli artt. 600, 601 e 602 c.p.: in tal senso ROMANELLI (2020), p. 123.

<sup>13</sup> Non si può escludere, riguardata la questione in una prospettiva più ampia, che le vittime del delitto di cui all'art. 603-*bis* c.p. siano considerate particolarmente vulnerabili agli effetti processuali anche in virtù del collegamento, tipico soprattutto del caporalato agricolo, tra lo sfruttamento lavorativo e la criminalità organizzata. Ovvero in ragione dello stretto legame intercorrente fra il reato in parola e quelli di tratta di persone. Si veda, al riguardo, ANDOLINA (2020), p. 189; MORGANTE (2018), pp. 1704 ss.

<sup>14</sup> Si veda il caso citato nella nota 83.

<sup>15</sup> La bibliografia sul tema è assai vasta. Sia, pertanto, consentito il rinvio, anche per gli opportuni riferimenti dottrinali e giurisprudenziali, a ALGERI (2017), pp. 151 ss.; BELLANTONI (2017), pp. 42 ss.; CERQUA (2018), pp. 28 ss.; GIOSTRA (2005), pp. 1019 ss.; PASCUCCI (2020), pp. 76 ss.; ROMANELLI (2020), pp. 120 ss.; SCOMPARIN (2000), pp. 188 ss.; UBERTIS (2009), pp. 4058 ss.; nonché, volendo, a F. MARCHETTI (2020), pp. 4642 ss.

<sup>16</sup> Le disposizioni in commento (artt. 351, comma 1-*ter* e 362, comma 1-*bis* c.p.p.) parlano, più specificamente, di «esperto in psicologia o in psichiatria infantile». Ciò in quanto le stesse, nelle versioni introdotte dalla l. 1° ottobre 2012, n. 172, si occupavano della raccolta di informazioni da parte di minori. Le relative discipline sono state, in seguito, estese all'audizione delle persone offese, anche maggiorenni, che versino in situazione di particolare vulnerabilità. Non senza sottolineare l'imprecisione della *littera legis*, la dottrina ritiene comunque che si possa fare ricorso a un semplice esperto in psicologia o in psichiatria, non necessariamente infantile. In tal senso, BELLUTA (2019), p. 224; LORENZETTO (2017), p. 358.

<sup>17</sup> Sul punto va segnalato come, in giurisprudenza, sia ancora aperto il quesito circa l'obbligatorietà o meno della presenza dell'esperto nell'audizione investigativa dell'offeso minorenni o della persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. Si

so è parso l'argomento secondo cui l'esperto sarebbe maggiormente in grado di far emergere non solo «elementi utili per l'accertamento del fatto denunciato, ma anche gli indicatori di vulnerabilità del lavoratore»<sup>18</sup>.

Al fine di garantire una rappresentazione più accurata dell'atto, e in tal modo salvaguardare la genuinità dell'accertamento in caso di necessaria lettura di quanto narrato, il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha modificato gli artt. 357 e 373 c.p.p. aggiungendovi, per quanto qui rileva, rispettivamente, il comma 3-ter e il comma 2-quater, in ragione dei quali le dichiarazioni rese, alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero, dalla persona minorenni, inferma di mente o in condizione di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto<sup>19</sup>.

Sempre nel contesto della fase investigativa, la raccolta del sapere dell'offeso particolarmente vulnerabile può avvenire nelle forme dell'incidente probatorio c.d. speciale, di cui all'art. 392, comma 1-bis c.p.p. Come è noto, tale fattispecie consente, fra l'altro, l'assunzione – con valore di prova – della testimonianza della vittima vulnerabile in ogni caso, ovverosia anche fuori dalle ipotesi eccezionali di irripetibilità o non rinviabilità che contraddistinguono il nucleo primigenio dell'istituto<sup>20</sup>. L'utilità di tale strumento nella prospettiva della protezione della persona offesa<sup>21</sup> dalla vittimizzazione secondaria si coglie non solo nell'anticipazione dell'audizione, ma altresì nel fatto che, di norma, quest'ultima – una volta compiuta – non deve essere ripetuta durante il dibattimento ai sensi dell'art. 190-bis, comma 1-bis c.p.p.<sup>22</sup>. Sul punto, in dottrina, si è ulteriormente sostenuto che la cristallizzazione della testimonianza del lavoratore vittima di sfruttamento nella fase investigativa risponde anche all'esigenza – emergente dall'analisi della prassi applicativa – di evitare il rischio di «eventuali ritrattazioni in dibattimento o ipotesi di irripetibilità e impossibilità dell'audizione»<sup>23</sup>: situazioni, queste ultime, che non paiono inverosimili laddove si consideri, ancora una volta, la condizione delle vittime del reato di cui all'art. 603-bis c.p., che le rende vulnerabili a pressioni esterne affinché ridimensionino la portata delle proprie affermazioni accusatorie, ovvero si sottraggano al contraddittorio. In questo senso, dunque, l'incidente istruttorio svolge una funzione di garanzia di affidabilità dell'accertamento nella misura in cui consente l'elaborazione in contraddittorio della prova dichiarativa, scongiurando l'eventuale attivazione dei meccanismi di recupero dibattimentale di dichiarazioni unilateralmente raccolte, e pertanto meno affidabili, previsti, nel caso in cui l'offeso si renda irreperibile, dall'art. 512 c.p.p.<sup>24</sup>, e – nell'eventualità in cui vi sia il sospetto di subornazione della vittima-testimone – dall'art. 500, comma 4 c.p.p.<sup>25</sup>.

esprime in senso negativo Cass. Pen., sez. IV, 12 marzo 2013, n. 16981, F., in *Cass. pen.*, 2014, n. 4, pp. 1174 ss., con nota critica di CESARI (2014); la tesi positiva è, invece, accolta in Cass. Pen., sez. III, 10 dicembre 2013, n. 3651, R., *ivi*, 2014, n. 9, pp. 2976 ss., con commento di PASCUCCI (2014). Sulla questione, in dottrina, LORENZETTO (2017), p. 371.

<sup>18</sup> Così DELVECCHIO (2022), p. 40.

<sup>19</sup> Al riguardo, si vedano, fra gli altri, BONZANO (2023), pp. 132 ss.; GALGANI (2022), pp. 55 ss.; GIALUZ (2022), pp. 24 ss.

<sup>20</sup> Sulla genesi e sull'evoluzione normativa dell'incidente probatorio si rinvia agli approfondimenti di MORSELLI (2000), pp. 123 ss.; RENON (2000), spec. pp. 86 ss.; SAU (2000), pp. 237 ss.

<sup>21</sup> Nonostante la progressiva ricalibratura dell'incidente probatorio ex art. 392, comma 1-bis c.p.p. in funzione della protezione del dichiarante, e in particolare dell'offeso vulnerabile, il legislatore non ha accordato a tale ultimo soggetto la titolarità diretta all'accesso procedura di assunzione anticipata della prova, bensì la sola possibilità, ex art. 394 c.p.p., di chiedere al pubblico ministero di promuovere l'incidente istruttorio; facoltà, quest'ultima, che si risolve in un mero *ius postulandi*, posto che la parte pubblica, qualora non accolga la sollecitazione, può limitarsi ad esplicitare le proprie ragioni in un decreto motivato non soggetto ad alcuna forma di impugnazione.

Benché la disciplina poc'anzi tratteggiata non abbia mancato di sollecitare, invero non da oggi, riflessioni critiche da parte di autorevole dottrina (si veda, in tal senso, GIARDA (1990), p. 37), essa è stata, invece, giudicata conforme alla normativa sovranazionale, e in particolare alle pertinenti disposizioni contenute nella decisione-quadro 2001/220/GAI (poi sostituita dalla Direttiva 2012/29/UE) dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. Sul punto, C. giust. 21 dicembre 2011, C-597/10, X, in [www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org](http://www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org), 21 dicembre 2011, con osservazioni di LUPÀRIA (2011). Sull'opportunità di un intervento normativo che attribuisca alla vittima la titolarità a formulare direttamente al giudice l'istanza di incidente probatorio, quantomeno con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 392, comma 1-bis c.p.p., si veda BELLUTA (2016), p. 31. In argomento v. anche PAULESU (2018), p. 396.

<sup>22</sup> L'art. 190-bis, comma 1-bis c.p.p. prevede, infatti, che la testimonianza dell'offeso particolarmente vulnerabile, raccolta in incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni saranno utilizzate, sia ripetuta solo se riguarda fatti o circostanze diverse da quelle oggetto della precedente escussione, ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze. Sul punto, da diversi punti di vista, DINACCI (2014), pp. 1 ss.; FERRUA (2013), pp. 540 ss.; GREVI e ILLUMINATI (2020), pp. 271 ss.; MARZADURI (2002), pp. 164 ss.; ORLANDI (2021), pp. 821 ss.; RAFARACI (2017), pp. 49 ss.; UBERTIS (1994), p. 503.

<sup>23</sup> DELVECCHIO (2022), p. 40.

<sup>24</sup> Come è noto, l'articolo citato nel testo consente al giudice, su istanza di parte, disporre che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare quando per fatti o circostanze imprevedibili, ne sia divenuta impossibile la ripetizione. In argomento, per tutti, si veda CESARI (1999), pp. 180 ss.

<sup>25</sup> L'art. 500, comma 4 c.p.p. prevede, per quel che qui interessa, la possibilità di acquisire al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni

Infine, a rendere auspicabile l'escussione dell'offeso dal reato di cui all'art. 603-*bis* c.p. con le forme dell'incidente probatorio concorre – per le ragioni sopra accennate – anche la possibilità di procedere al compimento dell'atto con l'adozione di modalità protette.

Riguardo a queste ultime, va rammentato che la disciplina codicistica – così come risulta da un reticolo di disposizioni ricche di rimandi incrociati, e dunque di non immediata intelligibilità – consente al giudice<sup>26</sup> di stabilire il luogo, il tempo e le modalità per la formazione della prova dichiarativa in incidente probatorio, e in particolare di disporre che l'audizione avvenga in località diverse dal tribunale, con l'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria, ovvero con l'utilizzo di un vetro a specchio con impianto citofonico<sup>27</sup>.

Qualora l'audizione dell'offeso vulnerabile non avvenga durante la fase delle indagini preliminari, attraverso le forme di cui all'art. 392 e ss. c.p.p.<sup>28</sup>, l'ordinamento consente l'adozione delle particolari cautele di cui si è detto poc'anzi anche per l'assunzione della sua testimonianza dinanzi al giudice del dibattimento *ex art.* 498, comma 4-*quater* c.p.p.<sup>29</sup>.

In dottrina si era, altresì, posto l'accento sull'opportunità di procedere, *ex art.* 134, comma 4 c.p.p. (nella versione vigente dopo le modifiche apportate dal D. Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212), alla videoregistrazione della testimonianza della vittima di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro raccolta con le forme dell'incidente probatorio. L'articolo appena citato, infatti, introduceva un'eccezione alla regola generale che permetteva l'utilizzo delle più affidabili metodologie di documentazione solo nelle ipotesi di assoluta indispensabilità, proprio con riferimento alle dichiarazioni dell'offeso particolarmente vulnerabile. In tal modo, la riproduzione audiovisiva dell'atto appena menzionato avrebbe potuto avere luogo «in ogni caso»<sup>30</sup>.

Secondo questo schema di pensiero la documentazione audiovisiva « [avrebbe potuto] anche costituire un mezzo per recuperare le precedenti dichiarazioni della vittima in caso di impossibilità alla ripetizione in dibattimento, permettendo alle parti di osservare il comportamento del teste e di formarsi un'opinione circa la sua attendibilità»<sup>31</sup>. La stessa logica avrebbe, inoltre, potuto essere applicata in relazione alla testimonianza dibattimentale dell'offeso vulnerabile in modo tale da garantire un miglior giudizio di credibilità del teste nell'eventualità in cui fosse mutata la composizione del giudice dopo il compimento dell'attività istruttoria *de qua* e non fosse stata disposta la rinnovazione del dibattimento<sup>32</sup>.

Lungo questa direttrice pare essersi mosso, di recente, il legislatore. Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nell'ambito di una più generale riforma del sistema di documentazione degli atti, ha, fra l'altro, abrogato l'art. 134, comma 4 c.p.p. e modificato l'art. 510 c.p.p., introducendo

precedentemente rese dal testimone, e contenute nel fascicolo del pubblico ministero, quando vi siano elementi concreti per ritenere che lo stesso sia stato sottoposto a violenza, minaccia offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga o deponga il falso. Sul punto, fra gli altri, CASIRAGHI (2011), pp. 486 ss.

<sup>26</sup> Si tenga presente che l'adozione delle modalità di audizione protetta per l'ascolto in incidente probatorio della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità può avvenire, secondo l'interpretazione più aderente al combinato disposto degli artt. 398, comma 5-*quater*, e 498, comma 4-*quater* c.p.p., solo su istanza dell'offeso o del suo difensore. In tal senso, RENON (2020), p. 1924; ROMANELLI (2020), p. 251.

<sup>27</sup> In tema, anche per gli opportuni riferimenti bibliografici, DI CHIARA (2017), pp. 451 ss.; MAZZA (2017), pp. 119 ss.; PRESUTTI (2017), pp. 375 ss.

<sup>28</sup> Secondo ROMANELLI (2020), p. 342, il combinato disposto degli artt. 392, comma 1-*bis*, e 190-*bis*, comma 1-*bis* c.p.p. renderebbe l'audizione dibattimentale dell'offeso vulnerabile un'eventualità residuale.

<sup>29</sup> L'articolo citato nel testo fa riferimento, in modo sintetico, alla possibilità di procedere all'esame dell'offeso vulnerabile con «modalità protette». In dottrina si è precisato che tale locuzione rende legittima l'adozione di ciascuna delle cautele di cui si è detto nel testo: in tal senso ALGERI (2017), pp. 124-125; CERQUA (2018), pp. 147-148; ROMANELLI (2020), p. 345.

<sup>30</sup> In tema, fra gli altri, BELLUTA (2016), pp. 29 ss.; DELVECCHIO (2016), pp. 24 ss.; TAVASSI (2016), pp. 113 ss.; VISPO (2016), pp. 6 ss.

<sup>31</sup> DELVECCHIO (2022), p. 40.

<sup>32</sup> Secondo il più recente *dictum* delle Sezioni Unite in tema, come è noto, l'intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione, fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 c.p.p. anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa. Così Cass. Pen., sez. Un., 30 maggio 2019, n. 41736, Bajrami, Rv. 276754. In argomento, si vedano, fra gli altri, i commenti di BARGIS (2020), pp. 41 ss.; CALLIGARIS (2020), pp. 1030 ss.; SPANGHER (2019), pp. 13 ss.

Da ultimo è accaduto che il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con l'intento di riaffermare il diritto delle parti alla rinnovazione delle prove dichiarative in caso di mutata composizione del giudice, ha introdotto il comma 4-*ter* nel corpo dell'art. 495 c.p.p. in base al quale se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l'esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. In ogni caso, la rinnovazione dell'esame può essere disposta quando il giudice la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze. Si vedano, al riguardo, BRONZO (2022), pp. 1308 ss.; GIALUZ (2022), pp. 61 ss.; IASEVOLI (2022), pp. 5 ss.; MONTAGNA (2022), pp. 135 ss.; RANALDI (2022), pp. 221 ss.

Si tenga presente che, in virtù dell'art. 93-*bis* D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, così come introdotto dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 199 conv. in l. 30 dicembre 2022, n. 199, la disposizione di cui all'art. 495, comma 4-*ter* c.p.p. non si applica quando è chiesta la rinnovazione dell'esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 1° gennaio 2023. Sul tema SPANGHER (2022).

nel corpo di quest'ultimo i commi 2-*bis* e 3-*bis*, dal cui combinato disposto si ricava la regola secondo cui, a richiesta di parte, l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p., nonché gli atti di ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico<sup>33</sup>.

### 3. *Segue: il complesso di strumenti cautelari a tutela della persona offesa dal reato.*

In una logica di tutela della persona offesa dal reato di cui all'art. 603-*bis* c.p. si inscrivono anche alcuni istituti collocati all'interno del Libro IV del codice, dedicato, come è noto, alle misure cautelari. In questa prospettiva, vengono in rilievo tanto strumenti cautelari a vocazione protettiva, quanto diritti informativi circa l'evoluzione del regime cautelare in corso esecuzione *ex artt.* 90-*ter* e 299 c.p.p.<sup>34</sup>.

Quanto al primo profilo, va segnalato come il legislatore, attraverso l'approvazione di talune novelle nel corso degli anni, abbia dotato l'ordinamento processuale di congegni cautelari connotati da una vocazione protettiva di persone determinate, *id est* della vittima del reato e di coloro che costituiscono la sua cerchia di affetti: si tratta dell'allontanamento dalla casa familiare *ex art.* 282-*bis* c.p.p. e del divieto di avvicinamento alla persona offesa di cui all'art. 282-*ter* c.p.p.

Orbene, focalizzando l'attenzione sul primo strumento citato, va osservato che, benché la sua applicabilità non sia condizionata dalla natura del reato per il quale si procede, la sua struttura – imperniata intorno all'ordine di allontanarsi dalla casa familiare e di non farvi rientro senza l'autorizzazione del giudice<sup>35</sup> – risulta funzionale in via pressoché esclusiva alla protezione delle vittime di violenza domestica o nelle relazioni strette, rendendo lo strumento inefficace ai fini della tutela dall'offeso dal reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

A ben diverse conclusioni si può giungere volgendo, invece, lo sguardo verso l'altra misura cautelare menzionata, ovvero sia al divieto di avvicinamento alla persona offesa<sup>36</sup>. Esso consente al giudice di ordinare all'imputato, non solo di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'offeso, ma anche di mantenere una certa distanza da siffatte località, ovvero dalla vittima stessa. Qualora, poi, sussistano ulteriori esigenze di tutela, i medesimi divieti possono essere estesi fino a comprendere l'inibizione dall'approssimarsi ai luoghi frequentati dai prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva, ovvero nell'obbligo di mantenere una determinata distanza da detti soggetti o luoghi (art. 282-*ter*, comma 3 c.p.p.).

La misura può altresì spingersi a impedire che l'accusato comunichi con la vittima e le persone poc'anzi ricordate, nonché a imporre limiti e a prescrivere modalità di fruizione degli spazi di cui si è detto, se l'imputato ivi si debba recare per motivi di lavoro o per esigenze abitative (art. 282-*ter*, comma 4 c.p.p.).

In questo caso, le restrizioni imponibili all'accusato, pur avendo come obiettivo principale il contrasto al fenomeno degli atti persecutori<sup>37</sup>, non mancano di presentare caratteri tali da

<sup>33</sup> La nuova ipotesi di documentazione audiovisiva è dettata per la fase dibattimentale; essa, tuttavia, in virtù degli artt. 401, comma 5 e 441, comma 6 c.p.p. si applica anche alle prove assunte, rispettivamente, in incidente probatorio e nel giudizio abbreviato. Al riguardo, CORTESI (2023), pp. 217 ss.; GIALUZ (2022), p. 25; LOPEZ (2022), pp. 18 ss.; M.R. MARCHETTI (2022), c. 1018; PAULESU (2022), p. 1086.

Vale la pena ricordare come, ai sensi della modifica da ultimo apportata in tema di disciplina transitoria della c.d. Riforma Cartabia con d.l. 31 ottobre 2022, n. 199 conv. in l. 30 dicembre 2022, n. 199, la applicazione delle nuove disposizioni di cui ai commi 2-*bis* e 3-*bis* dell'art. 510 c.p.p. sia stata differita al 30 giugno 2023.

<sup>34</sup> Non estranea ad una logica *lato sensu* protettiva della vittima vulnerabile, oltre che della collettività tutta, è anche l'ipotesi di arresto obbligatorio di colui che sia colto in flagranza del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, nella forma aggravata dalla violenza o dalla minaccia, introdotta dall'art. 4 l. 29 ottobre 2016, n. 199 (art. 380, comma 2, lett. d.1 c.p.p.). Al riguardo, in dottrina, BELLANTONI (2020), pp. 159 ss.; BRAMBILLA (2017), pp. 215-216; GAROFALO (2018), p. 254.

<sup>35</sup> Al riguardo si vedano, fra gli altri, ALLEGREZZA (2003), pp. 107 ss.; BRONZO (2017), pp. 55 ss.; NEGRI (2012), cc. 468 ss.; PERONI (2003), pp. 867 ss.

<sup>36</sup> In proposito si vedano BONINI (2018), pp. 286 ss.; CARACENI (2017), pp. 260-261; MORELLI (2009), p. 504; ZACCHÈ (2018), pp. 93 ss.

<sup>37</sup> In tal senso Cass. Pen., sez. Un., 24 aprile 2021, n. 39005, G., Rv. 281597, secondo cui pur essendo «indubbio che l'art. 282-*ter* c.p.p. contempla una misura cautelare legata da «un rapporto privilegiato» con il delitto di atti persecutori e, quindi, volta ad attuare la protezione del «soggetto debole», [...] non vi è, però, ragione di escludere l'adozione della misura per reati obiettivamente di altra natura in cui risulta necessario tutelare la persona da aggressioni mirate». In argomento BONGIORNO (2022); MUSCELLA (2022), pp. 1 ss.



farne predicare un utilizzo anche in funzione di tutela dell'offeso dai reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Si pensi, solo per fare qualche esempio, all'applicazione della misura per inibire l'accesso del caporale ai luoghi di lavoro teatro degli illeciti in parola, ovvero per vietare l'avvicinamento alla vittima in modo da metterla al riparo da ritorsioni dovute alla sua scelta di denunciare le condizioni di sfruttamento cui è stata sottoposta.

Spostando il *focus* dai congegni di protezione alle garanzie informative e partecipative della persona offesa, si può osservare che, nei procedimenti per i delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravati dalla violenza o dalla minaccia ai sensi dell'art. 603-*bis*, comma 2 c.p., trovano applicazione gli artt. 90-*ter*, comma 1 e 299, commi 2-*bis*, 3 e 4-*bis* c.p.p. relativi ai diritti di informazione circa lo *status libertatis* dell'imputato previsti in favore dell'offeso. Per espressa previsione legislativa, infatti, il campo applicativo delle disposizioni citate poc'anzi è limitato ai procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona. Locuzione che, secondo una recente sentenza delle Sezioni Unite intervenuta a dirimere un contrasto interpretativo sul punto, indicherebbe quei reati in cui la violenza fisica, morale o psicologica figura quale elemento strutturale della fattispecie, ovvero, quale circostanza aggravante<sup>38</sup>, come accade nel delitto di cui all'art. 603-*bis*, comma 2 c.p.

Così, in virtù del combinato disposto degli artt. 90-*ter*, comma 1 e 299, comma 2-*bis* c.p.p. all'offeso dal reato di caporalato devono essere comunicati, a cura della polizia giudiziaria, le ordinanze con cui il giudice abbia revocato, sostituito e applicato con modalità meno gravose le misure cautelari coercitive (diverse dal divieto di espatrio e dall'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) originariamente adottate, nonché – qualora la vittima ne faccia richiesta – i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, l'evasione dell'imputato sottoposto a custodia cautelare e, infine, la volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, sempre che da detta comunicazione non derivi un pericolo concreto di danno per l'accusato<sup>39</sup>.

In ragione, invece, dell'art. 299, commi 3 e 4-*bis* c.p.p., si pone in capo alla parte che chieda la sostituzione o la revoca delle misure cautelari ivi indicate l'onere, a pena di inammissibilità, di notificare la relativa istanza alla persona offesa, purché quest'ultima abbia nominato un difensore, eletto ovvero dichiarato domicilio<sup>40</sup>. In tal modo, la vittima e il suo difensore sono in messi nella condizione di apportare il proprio contributo alla cognizione cautelare, attraverso la presentazione di memorie *ex* art. 121 c.p.p.<sup>41</sup>, entro i due giorni successivi alla notifica senza che il giudice possa, nel frattempo, decidere<sup>42</sup>.

Le facoltà concesse all'offeso nel segmento procedimentale di cui all'art. 299 c.p.p. si arrestano, tuttavia, sulla soglia delle impugnazioni cautelari. Nell'ipotesi in cui, infatti, il diritto a partecipare attivamente alla procedura di sostituzione e revoca delle misure sia stato conculcato, e per l'indebita mancata notificazione dell'istanza, e per il mancato rispetto da parte del giudice del termine dilatorio poc'anzi evocato, la persona offesa – come recentemente stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione – può solamente chiedere, *ex* art. 572 c.p.p., che il pubblico ministero impugni la decisione del giudice adottata in spregio alle sue prerogative, facendo valere, rispettivamente, l'inammissibilità della richiesta se non previamente notificata alla persona offesa, nel primo caso, e, nel secondo, le eventuali carenze del merito decisorio

<sup>38</sup> Si veda, in tal senso Cass. Pen., sez. Un., 3 maggio 2022, n. 17156, Gallo, in *Cass. pen.*, 2022, n. 10, pp. 3409 ss. In argomento, BELVINI (2022), pp. 1441 ss.; CABIALE (2022), pp. 445 ss.; TUCCIARONE – VALENTI (2022), 6 luglio 2022; nonché, volendo, F. MARCHETTI (2022), pp. 3428 ss.

<sup>39</sup> Al riguardo si vedano, fra gli altri, CIAMPI (2017), pp. 290 ss.; SPAGNOLO (2017), pp. 3482 ss.; nonché, con specifico riferimento alle vittime di tratta di esseri umani, ORLANDI e VALENTINI (2022), p. 150.

<sup>40</sup> Nel senso le disposizioni citate nel testo prevedano, per il funzionamento del meccanismo informativo ivi contenuto, la manifestazione di volontà della vittima da manifestarsi attraverso gli adempimenti formali rappresentati dalla nomina di un difensore, ovvero dall'elezione o dalla dichiarazione di domicilio, si veda, da ultimo, Cass. Pen., sez. Un., 30 settembre 2021, n. 17156, Gallo, cit., pp. 3409 ss.

Sul punto, anche per gli opportuni riferimenti bibliografici, si veda CARACENI (2021), pp. 1783 ss.; nonché, volendo, F. MARCHETTI (2021), pp. 1825 ss.

<sup>41</sup> Benché l'art. 299 c.p.p. riconosca alla vittima e al suo difensore, quantomeno espressamente, il solo diritto alla presentazione di memorie, è ragionevole ritenere che il soggetto da ultimo ricordato possa depositare i risultati delle investigazioni difensive. In tal senso PAULESU (2017), p. 152, per il quale «la facoltà della vittima di allegare memorie (art. 121 c.p.p.) in sede di revoca o sostituzione delle misure cautelari sottende una pregressa ed autonoma attività di ricerca di dati utili»; analogamente, volendo, F. MARCHETTI (2021), pp. 1842 ss.

In generale, sulla facoltà del difensore della persona offesa a svolgere indagini difensive, si vedano GRIFANTINI (2012), p. 302; LORENZETTO (2013), pp. 128 ss.; PARLATO (2012), p. 138; TRIGGIANI (2002), pp. 91 ss.

<sup>42</sup> Per vero, al diritto di presentare memorie si fa cenno solo nel comma 3 dell'art. 299 c.p.p., non anche nel comma 4-*bis* (relativo alle richieste di revoca o sostituzione delle misure cautelari formulate nella fase processuale). Orbene, tale discrasia, pur non incidendo sulla facoltà *de qua* – riconosciuta alla persona offesa in ogni stato e grado del procedimento dall'art. 90, comma 1 c.p.p., potrebbe avere l'unico effetto di inibire il decorso del termine dilatorio (per il giudice) contemplato nel solo art. 299, comma 3 c.p.p. In argomento, BELLUTA (2014), p. 86; POTETTI (2014), pp. 971 ss.; nonché, volendo, F. MARCHETTI (2019), p. 124.

rilevabili alla luce delle prospettazioni della memoria pretermessa<sup>43</sup>.

## 4.

### *Segue: il patrocinio a spese dello Stato e l'assistenza linguistica.*

Sempre nella dimensione dell'assistenza processuale delle vittime di reato si collocano, per quel che qui più rileva, due ulteriori istituti, sui quali pare opportuno soffermare l'attenzione in quanto verosimilmente destinati ad entrare in gioco nell'ambito di procedimenti avviati per il delitto di cui all'art. 603-*bis* c.p.: da un lato, il patrocinio a spese dello Stato disciplinato dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e, dall'altro, l'assistenza linguistica *ex art.* 143-*bis* c.p.p.

Quanto al primo profilo, occorre in via preliminare osservare come nel nostro ordinamento l'assistenza difensiva rappresenti non solo un diritto del singolo (art. 24, comma 2 Cost.), ma anche una garanzia per il «corretto andamento del processo, in chiave di presidio posto nell'interesse non solo della parte singola, ma dei consociati tutti»<sup>44</sup>. In questa prospettiva ben si comprende come il legislatore debba farsi carico di assicurare l'accesso ad un difensore a chiunque (e dunque anche alla persona offesa, benché – è comunque opportuno segnalarlo – la disciplina processuale penale assegni ad essa spazi di autodifesa più ampi rispetto a quelli riservati agli altri soggetti privati<sup>45</sup>) qualora, in ragione delle sue condizioni economiche, non sia in grado di provvedere alla remunerazione dell'avvocato<sup>46</sup>: a tale scopo viene in rilievo l'istituto del patrocinio a spese dello Stato di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Posto che l'analisi dell'intero complesso normativo poc'anzi evocato esula dalle finalità della presente indagine<sup>47</sup>, sia consentito in questa sede soffermare l'attenzione su di un suo aspetto che riguarda direttamente (ed esclusivamente) la vittima del reato particolarmente vulnerabile: il riferimento va, nello specifico, alle deroghe introdotte – attraverso l'approvazione di numerose novelle nel corso degli anni – alla condizione reddituale per l'accesso al beneficio in favore delle persone offese da taluni illeciti. In tal senso, l'art. 76, comma 4-*ter*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, prevede che la persona offesa dai reati di cui agli artt. 572, 583-*bis*, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*octies* e 612-*bis* c.p., nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli artt. 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinqües*, 601, 602, 609-*quinqües* e 609-*undecies* c.p., può<sup>48</sup> essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal medesimo decreto<sup>49</sup>. Orbene, poiché la *ratio* di tale disciplina derogatoria risiede nella volontà del legislatore di liberare le vittime di tali illeciti – ritenute, non a torto, particolarmente vulnerabili – da qualunque ostacolo, anche (ma non solo) economico, che potrebbe impedire loro di intraprendere «la strada giudiziaria, presentando denuncia o querela»<sup>50</sup>, appare quantomeno distonico l'omesso riferimento, accanto alle fattispecie previste negli artt. 600, 601 e 602 c.p., di quella di cui all'art. 603-*bis* c.p. Ora, è vero che lo stato di bisogno in cui strutturalmente versa la persona offesa del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro induce a ritenere che le stesse possano, nella gran parte dei casi, avere accesso al patrocinio gratuito secondo i criteri ordinari; è parimenti indubitabile, però, che in relazione a tali soggetti si

<sup>43</sup> In questo senso Cass. Pen., sez. Un., 14 luglio 2022, n. 36754, P.O. in proc. O, Rv. 283509.

<sup>44</sup> Così BONINI (2017), pp. 406-407.

In generale, sul diritto alla difesa tecnica e al suo rapporto con l'autodifesa si vedano i contributi raccolti in: GREVI (1977), *passim*.

<sup>45</sup> In tal senso, GIALUZ (2017), pp. 92-93, il quale, tuttavia, ricorda come, all'interno del codice di rito, siano previste facoltà espressamente riservate al difensore della persona offesa quali, solo per fare un paio di esempi, quelle contemplate negli artt. 360, comma 3, e 401, comma 5 c.p.p. Coticché, la nomina di un difensore costituisce, ai fini dell'esercizio di tali prerogative, un onere per la vittima.

<sup>46</sup> A livello sovranazionale, il diritto della vittima a fruire del patrocinio a spese dello Stato è affermato nell'art. 13 della Direttiva 2012/29/UE, il quale rimette la definizione delle condizioni di accesso alle legislazioni degli Stati membri, nonché dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, facendo perno sull'art. 6, par. 1 Cedu nel suo c.d. *civil limb*, a partire da Corte eur., 9 ottobre 1979, Ricorso n. 6289/73, *Airey c. Irlanda*, consultabile in [www.hudoc.echr.coe.int](http://www.hudoc.echr.coe.int). Sul punto, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, si rinvia a GRISONICH (2020), pp. 4511 ss.; STAIGER (2010), pp. 176-178.

<sup>47</sup> Al riguardo sia consentito rinviare agli studi monografici di DIPAOLA (2016), *passim*; e SECHI (2006), *passim*.

<sup>48</sup> Sul punto la Corte di cassazione ha recentemente sostenuto che «il termine “può” debba essere inteso come dovere del giudice di accogliere l'istanza “se” presentata dalla “persona offesa” da “uno dei reati di cui alla norma” e all'esito della positiva verifica dell'esistenza di un “procedimento iscritto relativo ad uno dei menzionati reati”»: così Cass. Pen., sez. IV, 15 febbraio 2017, n. 13497, C., in *Cass. pen.*, 2017, n. 7-8, pp. 2842 ss.

<sup>49</sup> Attualmente, in virtù del d.m. 23 luglio 2020, condizione generale per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è costituita dalla titolarità di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.746,68.

<sup>50</sup> BONINI (2017), p. 433. In tal senso anche C. cost., sent., 3 dicembre 2020, n. 1, in *Giur. cost.*, 2021, n. 1, pp. 1 ss., con nota di SCARLATTI (2021), che individua la *ratio* della disposizione derogatoria nella volontà di approntare una tutela specifica della vulnerabilità delle vittime, nella prospettiva della soddisfazione dell'esigenza di garantire al massimo la scoperta degli illeciti indicati nell'art. 76, comma 4-*ter*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

pongono esigenze di tutela non dissimili da quelle riferibili ai soggetti passivi, in particolare se minori, dei delitti di tratta di esseri umani o di riduzione e mantenimento in schiavitù. Ciò che avrebbe forse dovuto indurre ad una loro equiparazione quantomeno ai fini in discorso<sup>51</sup>.

Spostando l'attenzione sul secondo istituto qui in esame, ovvero sia l'assistenza linguistica dell'offeso<sup>52</sup>, va osservato che la presenza di un numero significativo di vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di origine straniera<sup>53</sup> apre le porte all'eventualità che queste ultime – per l'esercizio delle prerogative processuali loro attribuite – possano necessitare dell'assistenza di un interprete ovvero della traduzione degli atti processuali<sup>54</sup>. Del tema si occupano, in via generale, gli artt. 90-*bis*, comma 1 lettera e, e 143-*bis*, commi 2 e 4 c.p.p., introdotti dal D. Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212<sup>55</sup>. Mentre il primo articolo citato garantisce che alla vittima siano fornite, fin dal primo contatto con l'autorità procedente, informazioni in merito alla modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione degli atti del procedimento, la seconda disposizione richiamata ha cura di dare contenuto a siffatte garanzie. In questo senso, l'art. 143-*bis*, comma 2 c.p.p. stabilisce, per quel che qui interessa, che l'autorità procedente nomini, anche d'ufficio, un interprete quando occorre procedere all'audizione della persona offesa che non conosce la lingua italiana, nonché nei casi in cui la stessa intenda partecipare all'udienza e abbia fatto richiesta di fruire dell'assistenza linguistica. Le ipotesi prese in considerazione dalla norma sono, quindi, due: la prima riguarda il caso in cui l'interprete debba intervenire in occasione delle audizioni dell'offeso (tanto nella fase investigativa, quanto in quella processuale), assumendo pertanto un ruolo di garanzia per le esigenze cognitive del processo<sup>56</sup>; la seconda, invece, si occupa di fornire all'offeso che intenda partecipare al procedimento penale «uno strumento atto a consentirgli di seguire lo svolgimento delle udienze che lo riguardano, assicurandogli – quantomeno indirettamente – il diritto a comprendere e di essere compreso»<sup>57</sup>.

Infine, il comma 4 dell'art. 143-*bis* c.p.p. stabilisce che sia predisposta in favore della vittima la traduzione gratuita di atti, o parti degli stessi, che contengono informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti; con la precisazione che essa può essere disposta sia in forma orale che per riassunto qualora l'autorità procedente ritenga che da ciò non derivi pregiudizio ai diritti della persona offesa. Quest'ultima è, in tal modo, messa nella condizione di comprendere il contenuto dei principali atti che scandiscono l'andamento del procedimento penale o che veicolano informazioni rilevanti per il soggetto passivo del reato<sup>58</sup>.

## 5. Strumenti di assistenza extra-processuale della vittima di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: i permessi di soggiorno.

Passando all'analisi delle misure di assistenza extraprocessuale dell'offeso dal delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, occorre premettere che ricerche estese a tutto il territorio nazionale hanno evidenziato come in una significativa percentuale dei pro-

<sup>51</sup> L'inclusione delle vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nel novero dei soggetti ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello stato a prescindere dal reddito potrebbe, inoltre, avere l'effetto di superare un problema, particolarmente sentito dalle persone di origine straniera o dagli apolidi, ovvero sia quello legato alla difficoltà di offrire un'adeguata certificazione della propria situazione reddituale. Per simili considerazioni con riferimento alle vittime di tratta si vedano ORLANDI e VALENTINI (2022), p. 152.

<sup>52</sup> In generale, sul tema dell'assistenza linguistica nel processo penale si vedano CHIAVARIO (1991), pp. 347 ss.; CURTOTTI NAPPI (2002), *passim*; GIALUZ (2018), *passim*.

<sup>53</sup> Per alcune statistiche circa la provenienza geografica delle persone offese dal delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, elaborate a partire dai dati relativi alle inchieste avviate dalle diverse magistrature lombarde per il reato in parola, sia consentito il rinvio a F. MARCHETTI e ROVATI (2022), pp. 192 ss.

<sup>54</sup> Un'attenzione particolare per l'assistenza linguistica per l'offeso dal reato si coglie anche nelle fonti sovranazionali, e in particolare nella Direttiva 2012/29/UE all'art. 7. Quest'ultimo, nello specifico, prevede che gli Stati membri assicurino che la vittima che non comprende o non parla la lingua del procedimento penale in questione sia assistita, previa richiesta, da un interprete secondo il ruolo da essa interpretato nell'ambito del giudizio penale, gratuitamente, almeno durante le audizioni o gli interrogatori della vittima nel corso del procedimento penale dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, così come per la sua partecipazione attiva alle udienze, comprese le necessarie udienze preliminari. Sul punto, PARLATO (2013), pp. 3309 ss.

<sup>55</sup> In argomento si vedano BALSAMO (2022), pp. 199 ss.; BONINI (2016), pp. 38 ss.; GIALUZ (2018), pp. 463 ss.

<sup>56</sup> In tal senso GIALUZ (2018), pp. 472-473.

<sup>57</sup> GIALUZ (2018), p. 472.

<sup>58</sup> Sul punto, si veda GIALUZ (2018), pp. 476 ss., per il quale gli atti oggetto di traduzione dovrebbero essere, quantomeno, la *vocatio in iudicium*, il provvedimento conclusivo del procedimento e le comunicazioni previste dagli artt. 90-*ter* e 299 c.p.p. Analogamente SAU (2021), pp. 35 ss.

cedimenti relativi al reato di cui all'art. 603-*bis* c.p. siano state coinvolte, in qualità di vittime, persone di nazionalità straniera irregolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato. Solo un numero esiguo di tali inchieste risulta, peraltro, avviato a seguito di una denuncia da parte delle persone offese<sup>59</sup>.

Il dato segnalato ha indotto a formulare la tesi, invero difficilmente confutabile, secondo cui, di norma, il lavoratore straniero irregolare percepisce l'avvio di un'indagine penale come un nocumento potenzialmente in grado di privarlo dei mezzi per il sostentamento proprio e della sua famiglia, oltre che di esporlo a procedure di espulsione o espatrio<sup>60</sup>: circostanza, quest'ultima, che non agevola l'emersione del fenomeno dello sfruttamento dei migranti senza permesso di soggiorno, di cui è pertanto assai arduo valutare le reali proporzioni<sup>61</sup>.

A tal riguardo, va sottolineato come, per la verità, non manchino, all'interno dell'ordinamento, strumenti volti a tutelare le persone offese e a favorirne una maggiore cooperazione senza esporle alle conseguenze cui si è appena fatto cenno.

È noto, infatti, che tanto il legislatore sovranazionale, quanto quello nazionale hanno, nel corso degli anni, adottato strategie di contrasto all'impiego e allo sfruttamento di immigrati irregolarmente soggiornanti, di cui fanno parte integrante interventi volti all'assistenza delle vittime<sup>62</sup>. In questo senso viene in rilievo, principalmente, la Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare<sup>63</sup>. Nel testo citato, all'apparato sanzionatorio per chi impiega manodopera irregolare si affianca una dimensione protettiva delle persone offese coinvolte. Al fine di rendere più efficace la repressione del fenomeno considerato si richiede la predisposizione di meccanismi efficaci di agevolazione delle denunce (art. 13, § 1, Direttiva 2009/52/CE) e l'introduzione della possibilità di concedere, caso per caso e per una durata limitata, permessi di soggiorno in favore di lavoratori stranieri sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento, ovvero delle vittime minorenni (art. 13, § 4, Direttiva 2009/52/CE)<sup>64</sup>.

Sul piano dell'ordinamento nazionale, si registra, per quel che qui interessa, la presenza di due congegni astrattamente applicabili: si tratta, da un lato, del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale di cui all'art. 18 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (d'ora in avanti anche TU immigrazione) e, dall'altro, di un analogo titolo valido per il soggiorno in favore delle vittime di particolare sfruttamento lavorativo *ex* art. 22, comma 12-*quater* del medesimo testo normativo (introdotto in recepimento dell'art. 13 della Direttiva 2009/52/CE di cui si è detto poc'anzi). Benché affini, i due istituti presentano caratteristiche e finalità non sovrapponibili, donde la necessità di analizzarli partitamente<sup>65</sup>.

Per quanto riguarda il primo, l'art. 18, comma 1 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, prevede che «quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'art. 3 della l. 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'art. 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichia-

<sup>59</sup> Si vedano, al riguardo, PIVA (2017), p. 185; SANTORO e STOPPIONI (2020), p. 132.

<sup>60</sup> In tal senso, SANTORO e STOPPIONI (2020), pp. 129 ss. Analogamente, D'OTTAVIO (2019), p. 24; OLIVIERI (2018), p. 211.

<sup>61</sup> Analogamente FERLA (2021), p. 42; PAGGI (2014), p. 38. L'elevata cifra oscura del fenomeno dello sfruttamento lavorativo di migranti irregolari si avverte anche dirigendo l'attenzione verso i resoconti della letteratura pubblicistica. Al riguardo, FURLANETTO (2021), *passim*. Per un'ampia rassegna bibliografica sul tema si rinvia a PALMISANO (2018), pp. 15 ss.

<sup>62</sup> Il ventaglio delle fonti sovranazionali relative alla tutela dei lavoratori occupati in un paese diverso dal proprio risulta, invero, piuttosto ampio. Esso comprende, infatti, oltre che atti normativi dell'Unione europea, anche convenzioni adottate in seno all'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), fra le quale mette conto di segnalare la *Migration for Employment Convention* del 1949 e la *Migrant Worker Convention* del 1975. A questi atti si aggiungono, visto il collegamento fra i due fenomeni, le fonti dedicate al contrasto alla tratta di esseri umani, e in particolare le direttive 2004/81/CE e 2011/36/UE. Al riguardo, BORZAGA (2021), pp. 215 ss.; BOSCHIERO (2010), pp. 344 ss.; GIAMMARINARO (2012), pp. 15 ss.; GIULIANI (2015), pp. 176 ss.; MARTELLONI (2021), pp. 62 ss.; MILITELLO (2018), pp. 86 ss.; ORLANDI e VALENTINI (2022), pp. 140 ss.; PARISI (2016), pp. 1763 ss.; PELISSERO (2015), pp. 105 ss.

<sup>63</sup> La Direttiva, adottata in data 18 giugno 2009, è pubblicata in *GUUE*, 30 giugno 2009, L-168/24. Per un commento al testo normativo citato si rinvia a ROCCHI (2018), pp. 351 ss.

<sup>64</sup> Sul punto GIULIANI (2015), pp. 190 ss.; MASERA (2012), pp. 16 ss.; PAGGI (2016), pp. 60 ss.

<sup>65</sup> In questa sede non ci si occuperà, in quanto non specificamente diretto alla tutela di chi sia stato vittima di reato, dello speciale permesso di soggiorno a favore di talune categorie di lavoratori stranieri introdotto – in via temporanea, quale misura di contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2 – dall'art. 103 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con mod. l. 17 luglio 2020, n. 77, all'interno della strategia predisposta per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari. Si vedano, al riguardo, GATTA (2020); GONNELLI (2021), pp. 33 ss.; OLIVIERI (2020), pp. 2837 ss.; ORLANDO (2020), pp. 631-632.

razioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale». Tale permesso – che ha una durata di sei mesi, rinnovabile per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia – consente, inoltre, l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età (art. 18, commi 4 e 5 TU immigrazione)<sup>66</sup>.

Orbene, l'istituto in commento – cui si attribuisce una natura protettivo-assistenziale, più che premiale<sup>67</sup> – ha come fine principale il contrasto alla tratta finalizzata allo sfruttamento della prostituzione, come si evince dal riferimento alla l. 20 febbraio 1958, n. 75<sup>68</sup>. Il legislatore ha, tuttavia, scelto di non limitare il campo di applicazione di detto istituto alle fattispecie riconducibili a quel particolare fenomeno criminoso, ma, attraverso il rinvio all'art. 380 c.p., ha esteso la sua portata anche a tutti i reati per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, fra i quali è annoverato, in virtù dell'art. 4 l. 29 ottobre 2016, n. 199, anche il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo nella forma aggravata dalla violenza o dalla minaccia<sup>69</sup>. Il permesso in parola è, pertanto, astrattamente fruibile da parte delle vittime del reato di cui all'art. 603-bis, comma 2 c.p.<sup>70</sup>. Anzi, il suo ottenimento – insieme con la partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale, che ne costituisce un requisito<sup>71</sup> – sembrerebbe, invero, rappresentare una significativa chance per la persona offesa dal reato in oggetto di sottrarsi al circuito criminale. Sennonché alcune condizioni necessarie per il rilascio del titolo paiono male attagliarsi alle peculiarità delle forme di manifestazione del fenomeno dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro, ponendosi, quindi, come ostacoli difficilmente superabili: la commissione del reato di cui all'art. 603-bis c.p. non presuppone, infatti, necessariamente la costituzione di un'associazione dedita a tale delitto, né risulta che le vittime siano sistematicamente esposte a pericoli per la propria incolumità in virtù della collaborazione processuale, ovvero siano sempre sottoposte ai condizionamenti di un'organizzazione criminale. Non sorprende, dunque, che l'analisi dei dati disponibili faccia registrare una scarsa applicazione del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 18 TU immigrazione<sup>72</sup>,

<sup>66</sup> Ai sensi dell'art. 18, comma 5, periodi secondo e terzo TU immigrazione il permesso di soggiorno in parola può, inoltre, essere rinnovato e prorogato, ovvero convertito in un permesso di soggiorno per motivi di studio, qualora l'interessato risulti, rispettivamente, avere in corso un rapporto di lavoro, oppure essersi iscritto ad un corso regolare di studi. Sul punto ORLANDI e VALENTINI (2022), p. 143.

<sup>67</sup> Al riguardo va, infatti, sottolineato come – secondo l'interpretazione prevalente – il permesso di soggiorno in commento abbia natura assistenziale tanto nel caso in cui sia rilasciato a seguito del c.d. percorso sociale, tanto su impulso della procura della Repubblica (c.d. percorso giudiziario). Nella prima ipotesi l'iniziativa è assunta, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a del regolamento di attuazione delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione (d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394), dai servizi sociali degli enti locali, o dalle associazioni, enti ed altri organismi convenzionati con l'ente locale, che abbiano rilevato situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero, senza che sia necessaria la presentazione di alcuna denuncia da parte della persona offesa e a prescindere dall'avvio di un procedimento penale. Nella seconda eventualità, invece, la richiesta di rilascio del titolo è formulata dal procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un procedimento penale relativamente a fatti di violenza o di grave sfruttamento, nel corso del quale lo straniero abbia reso dichiarazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. b, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394. In tal senso: *circ. Min int. 28 maggio 2007, prot. n. 11050/M(8)*. Nonché, nella giurisprudenza amministrativa, Cons. Stato, 27 giugno 2006, n. 6023, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it); e in quella civile, Trib. Firenze, sez. protezione internazionale, 8 gennaio 2020, *ivi*. Secondo Cons. Stato, 3 maggio 2017, n. 2021, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it), invece, il permesso di cui all'art. 18 TU immigrazione avrebbe natura premiale per la collaborazione processuale dell'offeso.

Secondo ORLANDI e VALENTINI (2022), pp. 143-144, il rilascio del permesso *de quo*, pur essendo sganciato da qualsiasi logia premiale, dovrebbe comunque incentivare la collaborazione della vittima con le autorità dal momento che aumenta il senso di sicurezza di quest'ultima.

<sup>68</sup> In tal senso, MASERA (2017), p. 441. In argomento si veda anche MORSELLI (2019), pp. 485 ss.

<sup>69</sup> Sottolineano il legame fra l'inserimento dell'art. 603-bis, comma 2, c.p. nel novero dei reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza e la possibilità di ottenere il permesso di soggiorno *ex art. 18 TU immigrazione*, BRAMBILLA (2017), p. 216; GENOVESE e SANTORO (2018), p. 545; PUGLIESE (2018), p. 270.

<sup>70</sup> L'applicabilità del permesso di soggiorno di cui all'art. 18 TU immigrazione alle ipotesi di sfruttamento lavorativo è stata affermata anche dalla giustizia amministrativa: si veda Cons. Stato 3 maggio 2017, n. 2021, consultabile nella banca dati [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it), in motivazione; nonché TAR Trento, 23 ottobre 2014, n. 397, *ivi*.

<sup>71</sup> La partecipazione al programma di inserimento sociale (su cui si veda § 6 nel testo) rappresenta una condizione necessaria per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi dell'art. 27 d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, laddove prevede che il Questore acquisisca il programma relativo allo straniero (comma 2, lett. b) e l'adesione dell'interessato a tale programma (comma 2, lett. c). Un ulteriore indice in questo senso si rinviene nell'art. 18, comma 4 TU immigrazione, ove fra le ipotesi di revoca del permesso indica, oltre al venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato il rilascio, anche l'interruzione del programma o la condotta incompatibile con le finalità di quest'ultimo. Sul punto, analogamente, TAR Milano, 6 dicembre 2012, n. 2961, in *Foro Amm. T.A.R.*, 2012, n. 12, pp. 3775 ss.

<sup>72</sup> Dalle statistiche ufficiali pubblicate dal Ministero dell'interno relative all'intero territorio nazionale, consultabili all'indirizzo <http://ucs.interno.gov.it/ucs/multidip/index.htm>, risulta che i permessi di soggiorno *ex art. 18 TU immigrazione* per motivi di sfruttamento in ambito lavorativo sono rilasciati in un numero esiguo di casi. Nello specifico: 10 nell'anno 2016; 2 nell'anno 2017. In relazione agli anni successivi l'annuario statistico si riferisce al titolo di soggiorno in parola con la più generica denominazione "protezione sociale – casi speciali". I dati di seguito riportati, pertanto, potrebbero contenere casi relativi a tipologie di sfruttamento diverse da quello lavorativo. I permessi rilasciati

cui è seguita la presa d'atto – anche a livello istituzionale – dell'opportunità di una modifica legislativa intesa a rendere maggiormente praticabile e più effettivo il sistema di protezione in commento<sup>73</sup>.

Come si è accennato, l'ordinamento italiano prevede un'ulteriore ipotesi di permesso di soggiorno in favore delle vittime di particolare sfruttamento lavorativo, introdotta, all'interno dell'art. 22 TU immigrazione dal D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, in attuazione della Direttiva 2009/52/CE. In tal senso, l'art. 22, comma 12-*quater* TU immigrazione prevede che qualora si proceda per il reato di illecita occupazione di stranieri privi di permesso di soggiorno nella forma aggravata di cui ai commi 12 e 12-*bis* dell'articolo da ultimo citato, sia rilasciato dal Questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, un permesso di soggiorno allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro. Tale titolo – che ha durata di sei mesi rinnovabile per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale – consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo (art. 22, commi 12-*quinquies* e 12-*sexies* TU immigrazione)<sup>74</sup>.

Si tratta, dunque, di una misura premiale, concessa a favore della vittima che cooperi con la giustizia nelle forme della presentazione di una denuncia e del rilascio di dichiarazioni<sup>75</sup>. Essa, tuttavia, risulta applicabile – in virtù di un'interpretazione strettamente aderente alla *littera legis* – in via esclusiva laddove le condotte di sfruttamento siano ricondotte alla fattispecie aggravata di cui all'art. 22, commi 12 e 12-*bis* TU immigrazione<sup>76</sup>, che, come è noto, punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal medesimo articolo, ovvero il cui permesso sia stato revocato, annullato (ovvero sia scaduto, e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo); laddove i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre; siano minori in età non lavorativa; ovvero, infine, quando gli stessi sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-*bis* c.p.

Ragionando in questi termini, l'istituto in esame non sembrerebbe, dunque, applicabile laddove nel caso concreto venisse contestato il reato di cui all'art. 603-*bis*, comma 1, n. 2 c.p.<sup>77</sup>, con la conseguenza paradossale di rendere più arduo – in simili evenienze – il rilascio del permesso di soggiorno alle vittime, le quali potrebbero attivarsi solamente per l'ottenimento del titolo di cui all'art. 18 TU immigrazione, che, come si è visto, pone dei presupposti più stringenti rispetto a quelli di cui all'art. 22, comma 12-*quater* TU immigrazione<sup>78</sup>.

A tale riguardo vale la pena di segnalare come, per scongiurare tale effetto, in dottrina si sia proposto, argomentando a partire dalla sostanziale identità fra le componenti fattuali evocate nell'art. 22, comma 12-*bis* TU immigrazione e quelle cui si riferisce l'art. 603-*bis* c.p., di ritenere ininfluyente, ai fini della concessione del permesso *ex* art. 22 TU immigrazione, la fattispecie delittuosa concretamente contestata o ritenuta applicabile nel procedimento penale<sup>79</sup>.

risultano essere: 99 per l'anno 2018 e 292 per l'anno 2019.

<sup>73</sup> Si veda, al riguardo, CAMERA DEI DEPUTATI, COMMISSIONI RIUNITE XI E XIII, *Indagine conoscitiva sul fenomeno del cosiddetto «caporalato» in agricoltura. Documento conclusivo approvato*, 12 maggio 2021, § 5.7, consultabile in [www.camera.it](http://www.camera.it). Sul punto, DELVECCHIO (2022), p. 41.

<sup>74</sup> La possibilità di convertire il permesso in commento con titolo di soggiorno per lavoro autonomo o subordinato è stata introdotta ad opera del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv. con mod. dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132. E esso, inoltre, analogamente al permesso di cui all'art. 18 TU immigrazione, consente, *ex* art. 39, comma 5 del medesimo testo normativo, l'accesso ai corsi di istruzione tecnica superiore e alle scuole di specializzazione delle università.

<sup>75</sup> Come sottolinea MASERA (2017), p. 455, la funzione eminentemente premiale del permesso di cui all'art. 22, comma 12-*quater* TU immigrazione si evincerebbe anche dal fatto che fra i suoi presupposti non figura «la partecipazione ad un programma di integrazione sociale, di cui non è detto che la vittima-denunciante abbia bisogno». Analogamente, BERNARDI (2021), p. 1725.

<sup>76</sup> Cfr. MASERA (2017), p. 455.

<sup>77</sup> Il tema interseca il piano dei rapporti che intercorrono tra la fattispecie codicistica di cui all'art. 603-*bis* c.p. e quella contenuta nel testo unico sull'immigrazione. Si tratta di un profilo particolarmente delicato sul quale non pare esservi unanimità di vedute, se è vero che il panorama delle tesi formulate dalla dottrina comprende posizioni inclini ad ammettere il concorso fra i due illeciti (in tal senso BIN (2020), p. 20; nonché SEMINARA (2021A), p. 133, per il quale i due reati potrebbero concorrere, salvo nel caso di cui all'art. 22, comma 12-*bis*, lett. c TU immigrazione), così come interpretazioni di segno contrario. Fra queste ultime – che fanno ricorso al principio di specialità di cui all'art. 15 c.p. – non c'è, poi, intesa nell'indicare quale sia la disposizione speciale, e dunque applicabile. Secondo taluni, infatti, la norma speciale dovrebbe essere individuata in quella contenuta nel TU immigrazione AMATO (2019), p. 34; GABOARDI (2017), p. 68; VECCE (2018), p. 425; VITARELLI (2019), p. 4140. Per la tesi opposta si vedano DI MARTINO (2019A), pp. 267 ss.; MONGILLO (2019), p. 647.

<sup>78</sup> Sul punto, DI MARTINO (2019A), p. 268.

<sup>79</sup> In tal senso DI MARTINO (2019A), p. 268, per il quale «il permesso speciale non è previsto testualmente se è “integrato” il reato di cui all'art. 22, comma 12-*bis* TU imm., ma solo se *in termini fattuali* ricorrono le ipotesi di particolare sfruttamento lì indicate. Ma quelle ipotesi, come si è visto, coincidono fattualmente, in tutto e per tutto, con quelle previste dalla norma del codice; e dunque diviene ininfluyente quale sia il titolo di reato formalmente applicabile».

## 6.

**Segue: i programmi di assistenza e di integrazione sociale.**

La sola risposta penalistica a fatti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro non si rivela, tuttavia, sufficiente ad eliminare il rischio di esposizione a nuovi episodi di vittimizzazione. A riprova di ciò, vale la pena richiamare il profilo dei potenziali destinatari della tutela penale così come emergente dalla formulazione dell'art. 603-*bis* c.p.: individui in stato di bisogno, che spesso si trovano relegati ai margini della società<sup>80</sup> e la cui posizione di debolezza viene strumentalizzata dallo sfruttatore<sup>81</sup>. Passando dal piano astratto a quello concreto, l'analisi del panorama giurisprudenziale consente di registrare la presenza di vittime che, pur nelle loro diversità, sono accumulate dal fatto di accettare le condizioni lavorative cui sono sottoposte, ora perché prive di una rete di contatti e di supporto sul territorio, come accade per gli immigrati irregolari ovvero per gli ospiti dei centri di accoglienza straordinaria impiegati nel settore della coltivazione dei frutti di bosco<sup>82</sup> o del *food delivery*<sup>83</sup>, ora perché spinte dalla necessità, in assenza di valide alternative sul piano lavorativo, di provvedere ai bisogni propri e delle rispettive famiglie – è il caso dei lavoratori italiani e stranieri delle cooperative attive nel comparto della logistica<sup>84</sup>.

In ipotesi siffatte si comprende come, oltre alla repressione del reato, siano necessari interventi di natura assistenziale volti a rimuovere, o comunque ad attenuare, la condizione di vulnerabilità delle persone offese<sup>85</sup>, che contribuisce a farne bersaglio dello sfruttamento<sup>86</sup>. In questa prospettiva, viene in rilievo il sistema dei programmi di emersione, assistenza e integrazione delineato dal combinato disposto degli artt. 13 l. 11 agosto 2003, n. 228 e 18 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286<sup>87</sup>.

Si tratta di progetti realizzati, con il finanziamento del Dipartimento delle pari opportunità<sup>88</sup>, dagli enti locali o da soggetti privati convenzionati<sup>89</sup> con lo scopo di fornire un duplice supporto, di natura immediata e di breve termine, ovvero di più lunga durata, secondo le necessità del caso concreto<sup>90</sup>.

Quanto al primo profilo, legato all'assistenza da prestarsi in via transitoria, l'art. 18, comma 3-*bis* TU immigrazione prevede che in favore degli stranieri o dei cittadini dell'Unione europea<sup>91</sup>, vittime dei reati previsti dagli artt. 600 e 601 c.p., ovvero che versino nelle situazioni di violenza, di grave sfruttamento e di pericolo descritte nel comma 1 dello stesso art. 18 TU immigrazione (di cui si è già detto)<sup>92</sup>, siano garantiti – per un periodo di tempo non superiore

<sup>80</sup> Parla di individui «il più spesso *borderline* o migranti» SEMINARA (2021a), p. 133. In argomento si veda anche F. VITARELLI (2022).

<sup>81</sup> Sugli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 603-*bis* c.p., e in particolare sulle nozioni di stato di bisogno e di sfruttamento si vedano, fra gli altri, BRASCHI (2021), pp. 113 ss.; CUCINOTTA (2021), pp. 1 ss.; DI MARTINO (2019b), pp. 1 ss.; FALCINELLI (2022), p. 44 ss.; TORRE (2018), pp. 295 ss.

<sup>82</sup> Si veda, al riguardo, il caso giudiziario che ha coinvolto la *startup* Strawberry citato in BATTISTELLI (2021), pp. 321 ss.

<sup>83</sup> Si veda la vicenda sottesa a Trib. Milano, sez. mis. prev., decreto 27 maggio 2020, n. 9, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 2 giugno 2020, con commento di MERLO (2020b). In argomento si veda anche BRAMBILLA (2022), pp. 149 ss.; INVERSI (2021), pp. 335 ss.

<sup>84</sup> Si veda, al riguardo, Trib. Milano, sez. mis. prev., decreto 6 maggio 2019, n. 11, in [www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org](http://www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org), 27 giugno 2019, con commento di MERLO (2019).

<sup>85</sup> Sottolinea che la libertà di chi versa in stato di bisogno si «esaurisce nel decidere se presentarsi al lavoro» SEMINARA (2021b), pp. 139-140.

<sup>86</sup> Cfr. GENOVESE (2018), p. 10; NAZZARO (2017), p. 2630; STOPPIONI (2019), pp. 89 ss.

Fra le misure finalizzate a tutelare la posizione dell'offeso dal reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, e in particolare a evitare nuovi episodi di sfruttamento, la dottrina colloca anche l'ipotesi di controllo giudiziario dell'azienda di cui all'art. 3 l. 29 ottobre 2016, n. 199. In tal senso si è affermato, infatti, che la misura in parola, «pur non rinunciando alle sue finalità preventive, vuole al contempo difendere il valore commerciale dell'impresa che ha reclutato i lavoratori in violazione dell'art. 603-*bis* c.p. ed i posti di lavoro di questi ultimi»; così DELVECCHIO (2020), pp. 129-130; analogamente SANTORO e STOPPIONI (2020), p. 130. In argomento si veda anche MERLO (2022), pp. 173 ss.; MERLO (2020a), pp. 100 ss.

<sup>87</sup> Sugli strumenti di tutela sociale e civilistica previsti in favore dei lavoratori sfruttati si vedano, in generale, CHIAROMONTE (2018), pp. 321 ss.; TRUCCO, PAGGI e NICODEMI (2015), pp. 44 ss.

<sup>88</sup> Al finanziamento dei progetti in parola è, in particolare, destinato il Fondo per le misure anti-tratta istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Al riguardo si veda § 7.2, nonché CANEPELE e MANCUSO (2013), pp. 259 ss.

<sup>89</sup> Ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, i soggetti privati che intendono svolgere attività di assistenza e integrazione sociale a favore degli stranieri devono essere iscritti in un registro dedicato, tenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e stipulare con l'ente locale o gli enti locali di riferimento un'apposita convenzione.

<sup>90</sup> Nel senso che, per effetto del D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 24 i progetti di cui agli artt. 13 l. 11 agosto 2003, n. 228 e 18 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 siano stati «fusi per dar vita a un programma unico di emersione» si vedano ORLANDI e VALENTINI (2022), p. 142.

<sup>91</sup> Ai sensi dell'art. 18, comma 6-*bis* TU immigrazione, le disposizioni di tale articolo si applicano, in quanto compatibili, ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovano in stato di concreto e attuale pericolo. Secondo parte della dottrina, l'art. 18, comma 6-*bis* TU immigrazione legittimerebbe l'applicazione delle norme in commento anche ai cittadini italiani. Si veda, in tal senso, DI MARTINO (2019a), p. 188.

<sup>92</sup> Posto che, nell'individuare i soggetti che possono avere accesso al programma in commento, l'art. 18, comma 3-*bis* TU immigrazione indica le vittime dei delitti di cui agli artt. 600 e 601 c.p., ovvero le persone offese che versino nelle situazioni di cui al comma 1 del medesimo

a tre mesi – il vitto e l'alloggio, o il ricovero, presso strutture con indirizzo segreto, nonché la fruizione dell'assistenza sanitaria, sulla base del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'art. 13, comma 2-bis l. 11 agosto 2003, n. 228.

L'istituto in esame, che mira a sottrarre la vittima dal controllo diretto degli sfruttatori, risulta assai utile in quelle situazioni, comuni soprattutto nel contesto del caporalato agricolo<sup>93</sup>, in cui allo sfruttamento lavorativo in senso stretto si affianca l'imposizione o la messa a disposizione di alloggi in condizioni degradanti. Esso, per converso, pare avere minore utilità laddove l'offeso, pur sottoposto a condizioni di lavoro disumane, mantenga una propria autonomia abitativa ed esistenziale dal datore di lavoro.

In evenienze del tipo di quelle da ultimo ricordate, viene, invece, in rilievo la seconda tipologia di strumenti assistenziali, quella di più lunga durata, e diretta all'integrazione sociale. In tal senso, i servizi offerti – che si rivolgono sia a stranieri irregolari che hanno ottenuto il permesso di soggiorno *ex art. 18 TU immigrazione*<sup>94</sup>, sia a immigrati extracomunitari regolarmente soggiornanti e a cittadini europei<sup>95</sup> – comprendono l'istruzione, l'avviamento al lavoro e la formazione professionale, secondo quanto si riveli necessario al fine di far acquisire alle vittime maggiori spazi di autonomia e capacità professionali.

A quest'ultimo riguardo va, infine, segnalato come le finalità primigenie della norma in commento, introdotta con l'intento di contrastare la tratta ai fini di sfruttamento della prostituzione, hanno per lungo tempo portato all'attivazione e al finanziamento di programmi specificamente calibrati sulle esigenze delle vittime di tale tipologia di criminalità<sup>96</sup>; di recente si registra, tuttavia, una crescente attenzione per lo sfruttamento in ambito lavorativo, tanto che è sempre più comune imbattersi in progetti finalizzati a dotare i lavoratori sottoposti a sfruttamento di competenze spendibili nel mondo del lavoro, soprattutto nel settore agricolo<sup>97</sup>.

## 7.

### La tutela indennitaria da parte dello Stato.

Ogni sistema di indennizzo statale delle vittime della criminalità rinviene fondamento nel dovere di solidarietà sociale. Quest'ultimo, infatti, per quel che interessa in questa sede, impone allo Stato, e alla società tutta, di farsi carico delle conseguenze dannose del reato che «l'apparato pubblico della prevenzione e della forza non [sono] riuscite ad evitare»<sup>98</sup>, quantomeno nelle ipotesi in cui un completo ristoro del danno patito non possa essere ottenuto dall'autore dell'illecito. Questa esigenza, presente nella generalità dei casi, assume, però, un valore particolarmente cogente con riferimento alle persone offese dal delitto di cui all'art. 603-bis c.p., se è vero che la moderna società consumistica non si fa scrupoli, nella ricerca del massimo profitto, a scaricare «il contenimento dei costi su una manodopera sottopagata e costretta a lavorare in assenza di diritti e garanzie»<sup>99</sup>.

Benché, quindi, il lavoratore sfruttato possa giovare delle tutele predisposte dalla disciplina civilistico-lavoristica, non è parso inopportuno prevedere anche forme di indennizzo sussidiario da parte dello Stato, al cui approntamento il legislatore ha provveduto con due interventi normativi adottati a pochi mesi di distanza l'uno dall'altro. Con il primo, artt. 11-

articolo (si veda, al riguardo, § 5), in dottrina ci si è domandati se sia necessaria la sussistenza del requisito rappresentato dal pericolo per l'incolumità derivante dai tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione criminale dedita alla commissione dei reati di cui all'art. 3 l. 20 febbraio 1958, n. 75 o di quelli previsti dall'art. 380 c.p.p. Propende per la soluzione negativa: DI MARTINO (2019a), p. 189, per il quale i presupposti del programma consistono in «situazioni di violenza e grave sfruttamento, unitamente al pericolo per l'incolumità (da qualsivoglia fonte provenga)».

<sup>93</sup> Il percorso di protezione sociale in parola pare essere stato attivato nel contesto di un procedimento radicato in Puglia, in cui le vittime, immigrati provvisti di valido titolo di soggiorno, vivevano in *container* messi a disposizione dai datori di lavoro. Al riguardo, SANTORO e STOPPIONI (2020), p. 145.

<sup>94</sup> Per coloro che abbiano ottenuto il permesso di soggiorno *ex art. 18, comma 1 TU immigrazione* la partecipazione al programma di integrazione sociale è, come già osservato, prevista come obbligatoria. Sul punto si veda *supra* nota 71.

<sup>95</sup> Secondo l'interpretazione prevalente, l'accesso al percorso di protezione sociale è condizionato alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 18, comma 1 TU immigrazione (si veda, sul punto, § 5). In questo senso, si ritiene, in particolare, necessario che, quando le condizioni di sfruttamento siano accertate nell'ambito di un procedimento per il reato di cui all'art. 603-bis c.p., quest'ultimo sia contestato nella forma aggravata dalla violenza o dalla minaccia. In tal senso, STOPPIONI (2019), p. 86.

<sup>96</sup> STOPPIONI (2019), p. 93.

<sup>97</sup> Una panoramica dei progetti di assistenza e integrazione sociale delle vittime di sfruttamento in ambito lavorativo attivi nella Regione Lombardia è offerta all'indirizzo internet dell'Associazione senza scopo di lucro "LULE" [www.luleonlus.it/limpegno-di-lule-contro-lo-sfruttamento-lavorativo/](http://www.luleonlus.it/limpegno-di-lule-contro-lo-sfruttamento-lavorativo/).

<sup>98</sup> PISANI (1989), p. 466. In argomento si veda anche AMODIO (1975), p. 42; DELVECCHIO (2017), X.

<sup>99</sup> SEMINARA (2021a), p. 133.



16 l. 7 luglio 2016, n. 122, si è previsto l'accesso della persona offesa dal reato di caporalato al *Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici*; mentre con il secondo, art. 7, comma 1 l. 29 ottobre 2016, n. 199, si è estesa al medesimo soggetto la tutela indennitaria statale garantita dal *Fondo per le misure anti-tratta*.

Come si vedrà, il sistema poc'anzi sommariamente delineato, pur trasmettendo l'immagine di una rassicurante completezza, presenta, in realtà, profili critici tali da renderlo ora di difficile fruizione da parte delle vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, ora scarsamente appetibile, in virtù – rispettivamente – delle onerose condizioni di accesso ai fondi, nonché dell'esiguità delle somme ottenibili.

A riprova di ciò basti osservare come – sulla base dei dati disponibili – tali strumenti risultino scarsamente utilizzati. Con specifico riferimento alle vittime di sfruttamento lavorativo, il *Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on action against Trafficking in Human Beings by Italy*, redatto nel dicembre del 2018 dal GRETA (*Group of experts on action against Trafficking in Human Beings*), registra la presenza di un solo caso a livello nazionale in cui la vittima del delitto di cui all'art. 603-bis c.p. abbia formulato – nel quadriennio 2014-2018 – un'istanza per l'ottenimento dell'indennizzo da parte dello Stato<sup>100</sup>.

## 7.1.

### *L'indennizzo statale per crimini intenzionali violenti.*

Come è noto, la promozione di meccanismi di indennizzo delle vittime di crimini intenzionali violenti ha impegnato la Comunità internazionale fin dalla fine degli anni Settanta del secolo scorso. Dal punto di vista cronologico, i primi atti in tal senso provengono dal Consiglio d'Europa, dapprima con l'adozione della risoluzione (77) 27, e successivamente con l'approvazione, in data 24 novembre 1983, della convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti, mai ratificata dallo Stato italiano<sup>101</sup>. Procedendo parallelamente, la Comunità (ora Unione) europea non ha mancato di intervenire nel settore in commento, innanzitutto attraverso risoluzioni del Parlamento europeo<sup>102</sup>, e in un secondo momento con l'approvazione dell'atto normativo che, oggi, rappresenta il punto di riferimento europeo in *subiecta materia*: la Direttiva 2004/80/CE.

Un'analisi dettagliata della fonte da ultimo citata esula dalle finalità della presente indagine. Sia pertanto consentito solo accennare al fatto che essa intende creare un sistema di cooperazione internazionale volto ad agevolare le vittime di reati intenzionali violenti, «anche rientrate nel proprio Stato di residenza, [nell'ottenimento] di un indennizzo equo ed adeguato da parte dello Stato nel cui territorio è stato commesso l'illecito»<sup>103</sup>, laddove l'autore del reato non possieda le risorse necessarie per ottemperare a una condanna al risarcimento dei danni, oppure non possa essere identificato o perseguito (considerando 10 Direttiva 2004/80/CE)<sup>104</sup>. A tal fine, la Direttiva non si limita a dettare disposizioni incentrate sugli aspetti procedurali dell'accesso all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere; essa stabilisce, altresì, che le singole legislazioni nazionali approntino «un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime»<sup>105</sup>. In breve: il legislatore europeo ha imposto agli Stati membri, a garanzia del buon funzionamento dello strumento di cooperazione introdotto dall'atto in commento, l'adozione di un sistema indennitario nazionale destinato a trovare applicazione in

<sup>100</sup> GRETA (2019), § 206, consultabile, in lingua inglese, al seguente indirizzo: [www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/italy](http://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/italy).

Il dato, di per sé significativo, risulta tuttavia condizionato dal fatto che le Autorità italiane consultate dal Gruppo di esperti non hanno saputo fornire statistiche ufficiali in merito all'indennizzo pubblico erogato, in particolare dal Fondo per le misure anti-tratta; gli elementi valutati sono stati, invece, forniti da associazioni appartenenti al settore del privato sociale. Sei veda, al riguardo, GRETA (2019), § 204.

<sup>101</sup> Il testo della convenzione è pubblicato in lingua francese in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1984, pp. 775 ss.

<sup>102</sup> Per una dettagliata ricostruzione storica si rinvia ai contributi di DELVECCHIO (2017), pp. 46 ss., e di VENTUROLI (2012), pp. 89 ss.

<sup>103</sup> Così AMALFITANO (2011), p. 657.

<sup>104</sup> In questo senso, l'atto normativo in commento si pone quale misura intesa al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia che l'Unione intende garantire. Secondo il considerando 2 della Direttiva 2004/80/CE, infatti, misure volte a facilitare l'indennizzo delle vittime di reato dovrebbero concorrere a implementare il diritto garantito alle persone fisiche di recarsi in un altro Stato membro, il cui corollario è rappresentato dalla tutela della loro integrità personale in detto Stato membro alla stessa stregua dei cittadini e dei soggetti che vi risiedono. Analogamente, Corte giust., 2 febbraio 1989, C-186/87, *Cowan v. Trésor public*, in [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu).

<sup>105</sup> Art. 12, § 2 Direttiva 2004/80/CE.

via generale, ovvero sia anche in relazione a fattispecie prive dell'elemento transfrontaliero<sup>106</sup>.

Focalizzando l'attenzione sul nostro Paese, va osservato che, mentre i profili legati al meccanismo cooperativo hanno trovato una prima, incompleta attuazione attraverso l'approvazione del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 204<sup>107</sup>, la parte della Direttiva relativa all'accesso delle vittime di reati violenti commessi nel territorio dello Stato al meccanismo interno di indennizzo è stata recepita, nell'ordinamento nazionale, solo più recentemente con l'approvazione della l. 7 luglio 2016, n. 122<sup>108</sup>.

Limitando, in questa sede, l'analisi agli aspetti più rilevanti rispetto al tema oggetto di indagine, va osservato, quanto all'individuazione dei potenziali beneficiari, che l'art. 11, comma 1 del testo poc'anzi citato prevede che, fatte salve, se più favorevoli, le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge sia riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla persona offesa di un reato doloso commesso con violenza alla persona, e comunque del reato di cui all'art. 603-bis c.p., ad eccezione dei reati di cui agli artt. 581 e 582 c.p., salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'art. 583 c.p.

Orbene, la scelta di includere *expressis verbis* il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro fra quelli rilevanti risulta non solo opportuna, ma anche necessaria nella prospettiva di consentire alle relative vittime l'accesso al Fondo. A questo riguardo va, infatti, ricordato che, in assenza di alcuna indicazione da parte della Direttiva, la dottrina ha proposto di utilizzare, al fine di individuare i delitti che rientrano nel campo di applicazione dell'atto europeo, la definizione di reato intenzionale violento contenuta nella già citata convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati del 1983, in base alla quale va qualificato come tale l'illecito che arrechi «gravi pregiudizi al corpo» e in generale alla salute<sup>109</sup>. Mentre, come è noto, le condotte riconducibili all'art. 603-bis c.p., soprattutto dopo la riformulazione ad opera della l. 29 ottobre 2016, n. 199, non sono, di necessità, commesse con l'uso della violenza, o tali da esporre il lavoratore sfruttato a pregiudizi del tipo di quelli da ultimo richiamati<sup>110</sup>.

Per quanto riguarda le somme erogabili dal Fondo, l'art. 11, comma 2 l. 7 luglio 2016, n. 122 stabilisce che – salve le più favorevoli ed eccezionali disposizioni relative a taluni reati espressamente indicati, ovvero sia omicidio, violenza sessuale, lesione personale gravissima ai sensi dell'art. 583, comma 2 c.p., nonché il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso di cui all'art. 583-*quinquies* c.p. – gli importi, individuati con decreto dal Ministero dell'interno, siano corrisposti solo per la rifusione dei costi delle prestazioni mediche e assistenziali<sup>111</sup>. Ora, la limitazione legata alla natura delle spese sostenute desta, invero, qualche perplessità<sup>112</sup> con riferimento all'indennizzo delle vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Da un primo punto di vista, infatti, va osservato che, come già accennato, l'art. 603-bis c.p. evoca la figura di una persona offesa in stato di bisogno anche, se non soprattutto, economico; cosicché sarebbe stato preferibile, in accordo con la logica solidaristica che anima l'istituto in parola, riconoscere al lavoratore sfruttato il ristoro a prescindere dall'esistenza di esborsi per prestazioni mediche. Riguardata la questione da un

<sup>106</sup> Tale conclusione, fatta propria dalla dottrina maggioritaria, è stata, infine, accolta anche dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in Corte giust., 16 luglio 2020, C-129/19, *B.V.*, in [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu), § 56. In precedenza, invece, il giudice europeo, facendo propria la tesi contraria, ha affermato che «la Direttiva 2004/80 prevede un indennizzo unicamente nel caso di un reato intenzionale violento commesso in uno Stato membro dove la vittima si trova, nell'ambito dell'esercizio del suo diritto alla libera circolazione, cosicché una situazione puramente interna non rientra nell'ambito di applicazione di tale direttiva»: così Corte giust., 11 ottobre 2016, C-601/14, *Commissione v. Italia*, *ivi*, § 49. Sul punto, fra gli altri, AMALFITANO (2020), pp. 227 ss.

<sup>107</sup> Al riguardo BONINI (2008), pp. 1 ss.; SCOLETTA (2015), pp. 307 ss.

<sup>108</sup> Per vero, al momento di recepire la Direttiva in parola l'ordinamento nazionale prevedeva già Fondi di solidarietà destinati all'indennizzo delle vittime di specifiche categorie di reati (terrorismo, criminalità organizzata, estorsione e usura, solo per fare qualche esempio). Ciò non è, tuttavia, risultato sufficiente, come dimostrato dal fatto che la Commissione ha promosso, nel corso degli anni, due procedure di infrazione contro l'Italia conclusesi entrambe con una sentenza di condanna dello Stato per mancato e incompleto recepimento della Direttiva 2004/80/CE. Si tratta di Corte giust., 29 novembre 2007, C-112/07, *Commissione v. Italia* e Corte giust., 11 ottobre 2016, C-601/14, *cit.* Si veda, in argomento, AMALFITANO (2017), pp. 114 ss.

<sup>109</sup> In tal senso, DELVECCIO (2017), p. 51, argomentando a partire dal richiamo alla convenzione del 1983 effettuato dal considerando 8 della Direttiva 2004/80/CE.

<sup>110</sup> L'uso della violenza o della minaccia, per un verso, e l'esposizione dei lavoratori a situazioni di grave pericolo, per l'altro, vengono, infatti, in rilievo solo come aggravanti ai sensi, rispettivamente, del comma 2, e del comma 4, n. 1, dell'art. 603-bis c.p. Di contrario avviso ANDOLINA (2020), p. 195, per la quale il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro avrebbe un'indubbia natura violenta.

<sup>111</sup> Attualmente, l'art. 1, comma 3, d.m. 22 novembre 2019, fissa in euro 15.000 il massimo importo erogabile alle vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. In precedenza, il limite era individuato, ai sensi dell'art. 1, lett. c, d.m. 31 agosto 2017, in euro 3.000. Al riguardo, BONINI (2020), pp. 199 ss.

<sup>112</sup> Per una critica di più ampia portata si vedano ANDOLINA (2020), p. 198; ANRÒ (2018), pp. 463 ss.

differente angolo di visuale, occorre inoltre ricordare che non sempre le condotte riconducibili al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro producono danni alla salute tali da rendere necessario il ricorso a spese mediche o assistenziali. L'indennizzo statale, quindi, risulta fruibile – ricorrendone tutti gli altri presupposti – in un numero limitato di casi, ossia qualora i metodi di sfruttamento assumano connotati particolarmente violenti, o nelle ipotesi di esposizione a sostanze chimiche, ovvero ancora nel caso di infortuni lavorativi, talvolta oggetto di occultamento da parte dei datori di lavoro.

L'art. 12 l. 7 luglio 2016, n. 122 si occupa, infine, di individuare le condizioni di accesso al Fondo di solidarietà. In questo senso, si prevede che la vittima debba aver previamente ed infruttuosamente esperito l'azione esecutiva nei confronti del soggetto obbligato al risarcimento del danno in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisoria, salvo che il reo sia rimasto ignoto, oppure abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità<sup>113</sup>. Alla persona offesa viene, inoltre, rifiutato l'indennizzo qualora abbia concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo *ex art. 12 c.p.p.*, nonché nell'ipotesi in cui sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, sia sottoposta a procedimento penale per uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera *a c.p.p.* o per reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Infine, l'offeso non deve aver percepito, in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo pari o superiore a quello erogabile dal Fondo; qualora, invece, tali somme si collochino al di sotto della soglia massima prevista per l'indennizzo pubblico, quest'ultimo è corrisposto esclusivamente per la differenza<sup>114</sup>.

Si tratta, come è agevole intuire, di presupposti particolarmente stringenti che finiscono per rendere difficoltoso l'ottenimento del ristoro pubblico. Con particolare riferimento alle vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro si rivela assai problematica la condizione della previa ed infruttuosa escussione dell'autore del reato, per il che risulta necessario attendere la conclusione del processo penale e, comunque anche nel caso di condanna alla provvisoria, dell'azione esecutiva per l'ottenimento del risarcimento del danno. Come sottolineato in dottrina, infatti, la lunghezza dei tempi di definizione di tali procedimenti, (e le spese legali per avviarli e portarli avanti – talvolta superiori all'indennizzo ottenibile) rende sostanzialmente ineffettivo il sistema. Ciò che – in questa prospettiva – finisce per esporre la persona offesa, in special modo quando si tratti di un soggetto irregolarmente soggiornante sul territorio dello Stato, al rischio di vittimizzazione secondaria<sup>115</sup>, dal momento che il danno prodotto dal reato, anziché essere riparato, viene amplificato da una reazione statale intempestiva e inadeguata, o percepita come tale.

## 7.2.

### *L'accesso al Fondo per le misure anti-tratta.*

Come si è accennato, l'attenzione del legislatore nazionale verso il tema dell'indennizzo delle vittime del delitto di cui all'art. 603-*bis* c.p. si è tradotta, a pochi mesi di distanza dall'approvazione della l. 7 luglio 2016, n. 122, nell'estensione, anche in favore di queste ultime, della tutela offerta dal Fondo per le misure anti-tratta.

Esso – in un primo momento dedicato al solo finanziamento dei programmi di assistenza e integrazione sociale, e delle altre iniziative di cui all'art. 18 TU immigrazione – è stato successivamente destinato, attraverso l'approvazione del D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 24<sup>116</sup>, anche

<sup>113</sup> Tale condizione non si applica, ai sensi dell'art. 12, lett. *b*, l. 7 luglio 2016, n. 122, così come interpolato dalla l. 27 dicembre 2019, n. 160, qualora l'imputato sia condannato per il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza.

<sup>114</sup> L'art. 12, lett. *a*, l. 7 luglio 2016, n. 122, nella sua versione originaria, prevedeva, quale ulteriore condizione di accesso al ristoro pubblico, che la vittima fosse titolare di un reddito annuo, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La disposizione in parola è stata, in seguito, abrogata ad opera della l. 20 novembre 2017, n. 167. Per una critica alla precedente formulazione della norma si veda ANGIOLINI (2021), p. 353.

<sup>115</sup> ANDOLINA (2020), p. 199. Come sottolinea l'A., tale rischio è parzialmente scongiurato dalla possibilità per la vittima di caporalato di accedere, ricorrendone le condizioni, al patrocinio a spese dello Stato.

<sup>116</sup> La destinazione del Fondo per le misure anti-tratta all'indennizzo delle persone offese avvenuta con l'adozione del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24, che rappresenta una misura di attuazione della Direttiva 2011/36/UE, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. Quest'ultimo testo, infatti, all'art. 17, ha imposto agli Stati membri di garantire alle vittime di tratta

al ristoro delle persone offese dai reati di cui agli artt. 416, comma 6, 600, 601 e 602 c.p., e, da ultimo, in forza dell'art. 7, comma 1 l. 29 ottobre 2016, n. 199 dal delitto previsto dall'art. 603-*bis* c.p.<sup>117</sup>. Il Fondo è, inoltre, alimentato dai proventi della confisca ordinata a seguito di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati poc'anzi richiamati, nonché quelli derivanti da analoga misura ablatoria disposta, per i medesimi delitti, *ex art. 12-sexies* D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modifiche dalla l. 7 agosto 1992, n. 356<sup>118</sup>.

I presupposti di accesso a tale forma di ristoro pubblico non si discostano grandemente da quelli previsti per la fruizione delle somme destinate al Fondo di solidarietà per le vittime di crimini intenzionali violenti, di cui si è già detto. In questo senso, si prevede, all'art. 12, comma 2-*septies* l. 11 agosto 2003, n. 228, che la vittima non debba esser stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, essere sottoposta a procedimento penale per uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera *a* c.p.p. Analogamente, è richiesta la previa escussione del reo tramite l'infruttuoso esperimento dell'azione civile e delle procedure esecutive<sup>119</sup>, salvo il caso in cui l'autore del reato sia rimasto ignoto. A quest'ultimo proposito va, peraltro, sottolineato come nulla si dica riguardo alla diversa ipotesi in cui l'imputato sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Stante il silenzio serbato dal legislatore sul punto, si ritiene che la vittima sia comunque costretta – anche in simili evenienze – ad intraprendere un giudizio civile, e ad attenderne la conclusione, all'unico fine dell'integrazione della condizione di accesso al Fondo<sup>120</sup>.

Per quanto riguarda gli importi erogabili, l'art. 12, comma 2-*ter* l. 11 agosto 2003, n. 228 fissa l'indennizzo nella misura di euro 1.500 per ogni vittima, detratte le somme da quest'ultima eventualmente percepite, a qualunque titolo, da soggetti pubblici<sup>121</sup>. Si tratta, come sottolineato in dottrina, di un importo irrisorio<sup>122</sup>, in particolar modo se confrontato con la cifra massima che l'offeso può ottenere – peraltro solo per la rifusione delle spese mediche e assistenziali – attraverso il sistema di indennizzo per l'offeso da crimini intenzionali violenti, attualmente fissata in euro 15.000.

## 8. Conclusioni.

Alla luce dell'analisi effettuata nelle pagine che precedono, è possibile svolgere alcune riflessioni conclusive in merito allo stato di attuazione della strategia di assistenza e protezione della vittima del reato di cui all'art. 603-*bis* c.p. messa in opera dal legislatore.

Essa, come si è visto, si compone di strumenti destinati a trovare applicazione ora sul piano processuale, ora in una dimensione diversa e parallela rispetto a quella del processo penale.

I congegni del primo tipo appaiono, anche alla luce delle più recenti riforme che hanno coinvolto la materia processuale penale, sostanzialmente adeguati agli scopi per cui sono stati predisposti, dovendo, semmai, la loro efficacia misurarsi sul terreno dell'applicazione in concreto. In parziale controtendenza rispetto a quanto appena rilevato, con specifico riferimento al patrocinio a spese dello Stato, andrebbe tuttavia valutata l'opportunità di un intervento

<sup>117</sup> L'accesso ai vigenti sistemi di risarcimento delle vittime di reati dolosi violenti.

L'intervento normativo in parola attua, seppur tardivamente, anche l'analoga disposizione contenuta nell'art. 15 della convenzione di Varsavia sulla lotta alla tratta di esseri umani, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in data 16 maggio 2005, e ratificata dallo Stato italiano con la l. 2 luglio 2010, n. 108. Al riguardo, GIAMMARINARO (2012), p. 26; VENTUROLI (2013), pp. 215 ss.

<sup>118</sup> L'estensione della possibilità di accesso al Fondo anti-tratta alle persone offese del reato di caporalato è giustificata, a p. 4 della Relazione di presentazione del Disegno di legge governativo, a partire dalla «frequenza dei casi tratti dall'esperienza giudiziaria in cui la vittima del delitto di tratta è anche vittima di sfruttamento del lavoro». Il testo è consultabile al seguente indirizzo [www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/318905.pdf](http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/318905.pdf).

Secondo GAROFALO (2018), p. 257, l'estensione della disposizione relativa al Fondo appare naturale corollario della collocazione della fattispecie di caporalato nella stessa sezione del codice penale che ospita i reati concernenti la tratta di esseri umani. In argomento si veda anche D'OTTAVIO (2019), p. 26.

<sup>119</sup> Si tenga, tuttavia, presente che, in virtù dell'art. 7, comma 1 D. Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, il richiamo all'art. 12-*sexies* d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con mod. l. 7 agosto 1992, n. 356, va ora riferito all'art. 240-*bis* c.p. Al riguardo, ROMANELLI (2018), p. 411.

<sup>120</sup> L'art. 12, comma 2-*quater* l. 11 agosto 2003, n. 228 prevede, in particolare, che la vittima dia prova di non aver ottenuto alcun risarcimento dall'autore del reato nonostante l'esperimento dell'azione civile e delle procedure esecutive.

<sup>121</sup> Sul punto, criticamente, ANDOLINA (2020), p. 202.

<sup>122</sup> L'indennizzo è, inoltre, erogato entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali. Nel caso in cui queste ultime siano insufficienti, le richieste accolte e non soddisfatte sono poste a carico del successivo esercizio finanziario e hanno precedenza rispetto a quelle presentate nel medesimo esercizio.

<sup>123</sup> ORLANDI e VALENTINI (2022), p. 152; PARISI (2016), p. 1791. La cifra è ritenuta inadeguata anche da GRETA (2019), § 210.

legislativo inteso ad equiparare, quanto a condizioni di accesso al beneficio, i minori offesi dal reato di cui all'art. 603-*bis* c.p. alle vittime minorenni dei delitti di cui agli artt. 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinqüies*, 601, 602, 609-*quinqüies* e 609-*undecies* c.p. Come si è visto, infatti, le ragioni che hanno condotto il legislatore a prevedere, a favore dei soggetti da ultimo citati, un regime agevolato possono esser fatte valere anche con riferimento alle persone offese dal reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Detto questo, maggiori perplessità suscitano, invece, gli istituti di natura sociale e di indennizzo statale. In relazione ad essi, infatti, nella maggior parte dei casi introdotti inizialmente a favore di soggetti diversi dalle vittime del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, e a queste ultime successivamente estesi – in modo non sempre coerente – per effetto dell'approvazione di talune novelle nel corso degli anni, deve riconoscersi la necessità, in un'ottica *de iure condendo*, di una riforma diretta a meglio calibrarne i presupposti di accesso sulle specificità dei soggetti passivi del reato di cui all'art. 603-*bis* c.p.<sup>123</sup>.

Lungo questa linea di intervento paiono, da ultimo, assestarsi anche attori istituzionali, se è vero che il documento conclusivo approvato dalle Commissioni Riunite XI e XIII all'esito di una recente indagine conoscitiva sul fenomeno del cosiddetto «caporalato» in agricoltura ha rilevato l'esigenza di «prevedere norme e procedure volte non solo a incentivare e premiare la denuncia degli sfruttatori da parte delle vittime di caporalato, ma anche organizzare servizi sociali avanzati in grado di assistere i lavoratori interessati»<sup>124</sup>, auspicandosi, in questa prospettiva, l'applicazione agli stranieri vittime dello sfruttamento lavorativo di misure di integrazione sociale analoghe a quelle previste dall'art. 18 TU immigrazione, nonché l'adozione di specifiche azioni volte a sostenere il reinserimento lavorativo di detti soggetti. Un riconoscimento, quest'ultimo, di certo importante, ma depotenziato, in concreto, dalla mancanza di indicazioni specifiche circa le iniziative, legislative o di altro tipo, da intraprendere *in subiecta materia*.

A parte ciò, e più in generale, si avverte la necessità che la strategia di assistenza delle vittime, se del caso emendata con gli opportuni miglioramenti, segua un approccio integrato e sia attuata attraverso la collaborazione di tutti gli attori istituzionali e del privato sociale coinvolti. In questa prospettiva, si potrebbe suggerire la conclusione di protocolli operativi, sul modello di quelli già adottati in tema di contrasto alla tratta di esseri umani<sup>125</sup>, fra magistratura, forze dell'ordine e servizi sociali in cui – nel rispetto delle rispettive competenze – siano previsti meccanismi volti, fra l'altro: a creare una maggiore sinergia delle figure coinvolte, lo scambio di esperienze professionali, la condivisione di linee guida e di percorsi formativi omogenei. In questa medesima ottica si potrebbero poi stabilire specifiche modalità per la regolamentazione dei rapporti tra i soggetti sopra indicati che entrino in contatto con episodi di sfruttamento, al fine di agevolare tanto l'emersione del fenomeno, quanto il reciproco scambio di informazioni. Una collaborazione di tal fatta potrebbe, infatti, rivelarsi una misura preziosa per il contrasto dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro nella misura in cui, garantendo una maggiore conoscenza prima di tutto tra gli operatori coinvolti, e poi per tramite di questi anche tra le vittime, delle diverse forme di sostegno ed assistenza disponibili, favorirebbe la fruizione di tali istituti da parte delle persone offese secondo le necessità del caso concreto<sup>126</sup>.

## Bibliografia

ALGERI, Lorenzo (2017): *Il testimone vulnerabile* (Milano, Giuffrè).

<sup>123</sup> Nello stesso senso DELVECCHIO (2022), p. 41, per la quale la modifica e l'armonizzazione «della disciplina relativa alla protezione delle vittime di tratta e di sfruttamento lavorativo è un passo fondamentale al fine di superare l'incertezza derivante dalla condizione giuridica degli stranieri vittime di questi fenomeni e la precarietà dei permessi di soggiorno rilasciati in base alla normativa vigente, permettendo altresì di rafforzare la posizione giuridica di queste categorie vulnerabili e agevolando un percorso sostenibile di integrazione socio-lavorativa».

<sup>124</sup> CAMERA DEI DEPUTATI, COMMISSIONI RIUNITE XI E XIII, *Indagine conoscitiva sul fenomeno del cosiddetto «caporalato» in agricoltura. Documento conclusivo approvato*, cit., § 5.7.

<sup>125</sup> Si veda, a questo riguardo, il *Protocollo operativo sulla tratta di esseri umani* concluso tra diversi attori istituzionali e del privato sociale dell'area lombarda nell'aprile 2021, consultabile in [www.interno.gov.it](http://www.interno.gov.it).

<sup>126</sup> Questa stessa prospettiva pare, del resto, accolta – seppur con riferimento al solo settore dello sfruttamento del lavoro in ambito agricolo – all'interno delle *Linee-Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura*, 7 ottobre 2021, elaborate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, consultabili all'indirizzo [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it).

ALLEGREZZA, Silvia (2003): “La nuova misura dell’allontanamento dalla casa familiare”, *Familia*, pp. 107-121.

AMALFITANO, Chiara (2020): “Diritto della vittima o vittime del diritto? Un nuovo episodio dell’intricato (e contraddittorio) percorso giurisprudenziale relativo all’interpretazione della Direttiva 2004/80/CE”, *Sistema penale*, pp. 227-242.

AMALFITANO, Chiara (2017): “La tutela delle vittime di reato nelle fonti dell’Unione europea diverse dalla Direttiva 2012/29/UE e le misure di attuazione nell’ordinamento nazionale”, in BARGIS, Marta, BELLUTA, Hervè (editors): *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri* (Torino, Giappichelli), pp. 89-123.

AMALFITANO, Chiara (2011): “L’azione dell’Unione europea per la tutela delle vittime di reato”, *Il Diritto dell’Unione europea*, pp. 643-682.

AMATO, Davide (2019): “Lo sfruttamento della manodopera”, [www.discrimen.it](http://www.discrimen.it), 9 dicembre 2019.

AMODIO, Ennio (1975): “Solidarietà e difesa sociale nella riparazione alle vittime del delitto”, in AA.VV.: *Vittime del delitto e solidarietà sociale* (Milano, Giuffrè), pp. 41-78.

ANDOLINA, Elena (2020): “La tutela surrogatoria dello Stato a favore delle vittime di caporalato”, in DE SANTIS, Giovanni, CORSO, Stefano Maria, DELVECCHIO, Francesca (editors): *Studi sul caporalato* (Torino, Giappichelli), pp. 187-204.

ANGIOLINI, Giulia (2021): “La tutela della vittima”, in CERESA-GASTALDO, Massimo, LONATI, Simone (editors): *Profili di procedura penale europea* (Milano, Giuffrè), pp. 347-357.

ANRÒ, Ilaria (2018): “Tardiva trasposizione della direttiva 2004/80 e responsabilità dello Stato: nuove pronunce e nuovi interventi del legislatore”, *Studi sull’integrazione europea*, pp. 463-480.

BALSAMO, Antonio (2022): “Il contenuto dei diritti fondamentali”, in KOSTORIS, Roberto Edoardo (editor): *Manuale di procedura penale europea* (Giuffrè, Milano, 5ª ed.), pp. 125-207.

BARGIS, Marta (2020): “Il principio di immediatezza nel caso di mutata composizione del giudice: dai responsi di Corte costituzionale, Sezioni unite e Corti europee alle prospettive *de iure condendo*”, *Sistema penale*, pp. 41-63.

BATTISTELLI, Stefania (2021): “Cittadinanze e sfruttamento nel caso di un’azienda agricola “innovativa””, *Lavoro e Diritto*, pp. 321-334.

BELLANTONI, Giuseppe (2020): “Gli strumenti normativi di contrasto al “caporalato”: l’arresto in flagranza”, in DE SANTIS, Giovanni, CORSO, Stefano Maria, DELVECCHIO, Francesca (editors): *Studi sul caporalato* (Torino, Giappichelli), pp. 159-164.

BELLANTONI, Giuseppe (2017): *Soggetti vulnerabili e processo penale* (Torino, Giappichelli).

BELLUTA, Hervè (2019): “Il processo penale di fronte alla vittima particolarmente vulnerabile: aspirazioni (comunitarie) e aporie nazionali”, in BELLUTA, Hervè (editor): *Il processo penale ai tempi della vittima* (Torino, Giappichelli), pp. 207-232.

BELLUTA, Hervè (2016): “Il processo penale di fronte alla vittima particolarmente vulnerabile: aspirazioni (comunitarie) e aporie nazionali”, [www.lalegislaZIONEpenale.eu](http://www.lalegislaZIONEpenale.eu), 4 luglio 2016.

BELLUTA, Hervè (2014): “Processo penale e violenza di genere: tra pulsioni preventive e maggiore attenzione alle vittime di reato”, *La Legislazione Penale*, pp. 70-96.

BELVINI, Lorenzo (2022): “L’intervento della persona offesa nell’incidente de libertate: gli equilibri imperfetti”, *Processo penale e giustizia*, pp. 1441-1459.

BERNARDI, Silvia (2021): “Commento all’art. 22 TU imm.”, in DOLCINI, Emilio, GATTA Gian Luigi (editors): *Codice penale commentato*, vol. IV (Milano, Giuffrè, 5ª ed.), pp. 1709-1730.

BIN, Ludovico (2020): “Problemi “interni” e problemi “esterni” del reato di intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro (art. 603-*bis* c.p.)”, *www.la legislazione penale.eu*, 10 marzo 2020.

BONGIORNO, Livia (2022): “Il divieto di avvicinamento alla vittima tra esigenze di protezione della vittima e tutela delle garanzie di libertà dell'accusato: il punto di equilibrio individuato dalle Sezioni Unite”, *Sistema penale*, pp. 103-116.

BONINI, Valentina (2020): “Una significativa revisione degli importi di indennizzo statale per le vittime di reati violenti restituisce dignità a un impianto altrimenti mortificante”, *Sistema penale*, pp. 199-217.

BONINI, Valentina (2018): *Il sistema di protezione della vittima e i suoi riflessi sulla libertà personale* (Padova, Cedam).

BONINI, Valentina (2017): “Il patrocinio a spese dello Stato”, in NEGRI, Daniele, RENON, Paolo (editors): *Nuovi orizzonti del diritto alla difesa tecnica. Un itinerario tra questioni attuali e aperture del quadro normativo* (Torino, Giappichelli), pp. 405-452.

BONINI, Valentina (2016): “L'assistenza linguistica della vittima”, *www.la legislazione penale.eu*, 4 luglio 2016.

BONINI, Valentina (2008) “L'attuazione della Direttiva in tema di indennizzo delle vittime di reato e le perduranti inadempienze dello Stato italiano”, *La Legislazione Penale*, pp. 1-9.

BONZANO, Carlo (2023): “Nuove norme in tema di documentazione di atti di indagine a contenuto dichiarativo”, *Diritto penale e processo*, pp. 132-141.

BORZAGA, Matteo (2021): “Politiche di contrasto allo sfruttamento del lavoro: OIL e UE tra sanzioni e prevenzione”, *Lavoro e Diritto*, pp. 215-231.

BOSCHIERO, Nerina (2010): “Lo sfruttamento economico dei lavoratori migranti: vecchie e nuove forme di schiavitù nell'era della ‘private economy’?”, *Diritti umani e diritto internazionale*, pp. 344-366.

BRAMBILLA, Patrizia (2022): “Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo al banco di prova della prassi: spunti di riflessione sui confini applicativi della fattispecie alla luce della prima condanna per caporalato digitale nel caso Uber”, *Sistema penale*, pp. 149-170.

BRAMBILLA, Patrizia (2017): ““Caporalato tradizionale” e “nuovo caporalato”: recenti riforme a contrasto del fenomeno”, *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, pp. 188-222.

BRASCHI, Sofia (2021): “Il concetto di “stato di bisogno” nel reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, pp. 113-130.

BRONZO, Pasquale (2022): “La “riforma Cartabia” e la razionalizzazione dei tempi processuali nella fase dibattimentale”, *Cassazione penale*, pp. 1308-1324.

BRONZO, Pasquale (2017): “Le “nuove” misure prescrittive”, in BRONZO, Pasquale, LA REGINA, Katia, SPAGNOLO, Paola (editors): *Il pluralismo delle misure cautelari personali. Tra tipicità e adeguatezza* (Padova Cedam), pp. 55-95.

CABIALE, Andrea (2022): “Le Sezioni Unite sull'obbligo di notifica alla persona offesa delle richieste in materia cautelare: una sentenza di compromesso fra esigenze contrastanti”, *Archivio della nuova procedura penale*, pp. 445-454.

CALLIGARIS, Anna (2020): “Quando l'immediatezza soccombe all'efficienza: un discutibile (ma annunciato) sviluppo giurisprudenziale in tema di rinnovazione del dibattimento”, *Cassazione penale*, pp. 1062-1084.

CANEPPELE, Stefano, MANCUSO, Marina (2013): “Are Protection Policies for Human Trafficking Victims Effective? An Analysis of the Italian Case”, *European Journal on Criminal Policy and Research*, pp. 259-273.

CARACENI, Lina (2021): “La vittima nel procedimento de libertate: i precari equilibri di un nuovo protagonismo ancora troppo poco meditato”, *Revista Brasileira de Direito Processual Penal*, pp. 1783-1824.

CARACENI, Lina (2017): “Misure cautelari *pro victima* e diritti di libertà dell'accusato: a proposito di una convivenza faticosa”, *Archivio della nuova procedura penale*, pp. 254-264.

CASIRAGHI, Roberta (2011): “La prova dichiarativa: testimonianza ed esame delle parti eventuali”, in UBERTIS, Giulio, VOENA, Giovanni Paolo (edtors): *Trattato di procedura penale*, vol. XVI (Milano, Giuffrè).

CERQUA, Federico (2018): *Fonti deboli e processo penale* (Sant'Arcangelo di Romagna, Maggioli).

CESARI, Claudia (2014): “Sull'audizione dei minori, le novità legislative vengono tradite dalla Suprema Corte”, *Cassazione penale*, pp. 1174-1189.

CESARI, Claudia (1999): *L'irripetibilità sopravvenuta degli atti di indagine* (Milano, Giuffrè).

CHIAROMONTE, William (2018): “«Cercavamo braccia, sono arrivati uomini». Il lavoro dei migranti in agricoltura fra sfruttamento e istanze di tutela”, *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, 2018, pp. 321-354.

CHIAVARIO, Mario (1991): “La tutela linguistica dello straniero nel nuovo processo penale italiano”, *Rivista di diritto processuale*, pp. 335-354.

CIAMPI, Stefano (2017): “Il diritto di difesa e all'informazione”, in BARGIS, Marta, BEL-LUTA, Hervè (editors): *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri* (Torino, Giappichelli), pp. 241-296.

CORTESI, Maria Francesca (2023): “Le nuove disposizioni sulla “vittima” del reato”, *Diritto penale e processo*, pp. 215-218.

CUCINOTTA, Carlo (2021): “Il ruolo del consenso e lo stato di bisogno del lavoratore nell'art. 603-bis c.p.”, *Archivio penale (web)*, pp. 1-15.

CURTOTTI NAPPI, Donatella (2002): *Il problema delle lingue nel processo penale* (Milano, Giuffrè).

D'OTTAVIO, Barbara (2019): “Profili penali del reclutamento e dello sfruttamento di manodopera (il cd. Caporalato)”, *Lavoro Diritti Europa*, pp. 1-28.

DEI CAS, Eleonora Anna Alexandra (2021): “Qualche considerazione in tema di giustizia riparativa nell'ambito della legge delega Cartabia”, *Arch. pen. (web)*, pp. 1-18.

DELVECCHIO, Francesca (2022): “L'efficacia della strategia anti-caporalato a cinque anni dalla l.n. 199/2016”, *Sistema penale*, pp. 35-43.

DELVECCHIO, Francesca (2020): “Il controllo giudiziario dell'azienda e l'amministrazione dei beni sequestrati”, in DE SANTIS, Giovanni, CORSO, Stefano Maria, DELVECCHIO, Francesca (editors): *Studi sul caporalato* (Torino, Giappichelli), pp. 129-158.

DELVECCHIO, Francesca (2017): *Il danno alla vittima del reato e i suoi rimedi* (Milano, Wolters Kluwer).

DELVECCHIO, Francesca (2016): “La nuova fisionomia della vittima del reato dopo l'adeguamento dell'Italia alla Direttiva 2012/29/UE”, *www.archivioopdc.dirittopenaleuomo.org*, 11 aprile 2016.



DI CHIARA, Giuseppe (2017): “L’offeso. La tutela del dichiarante vulnerabile, sequenze dibattimentali, vittimizzazione secondaria, stress da processo: l’orizzonte-parametro del danno da attività giudiziaria penale tra oneri organizzativi e prevenzione dell’incommensurabile”, in SPANGHER, Giorgio (editor): *La vittima del processo. I danni da attività processuale penale* (Torino, Giappichelli), pp. 451-462.

DI MARTINO, Alberto (2019a): *Sfruttamento del lavoro. Il valore del contesto nella definizione del reato* (Bologna, Il Mulino).

DI MARTINO, Alberto (2019b): “Stato di bisogno o condizione di vulnerabilità tra sfruttamento lavorativo, tratta e schiavitù”, *Archivio penale (web)*, pp. 1-48.

DINACCI, Filippo Raffaele (2014): “L’art. 190-bis c.p.p.: «controriforma» del diritto probatorio”, *Archivio penale (web)*, pp. 1-16.

DIPAOLA, Laura (2016): *Difesa d’ufficio e patrocinio dei non abbienti nel processo penale* (Milano, Giuffrè, 2<sup>a</sup> ed.).

FALCINELLI, Daniela (2022): “Misera e Nobiltà di un homo faber. Rie-labor-azioni di un osservatore penale”, *Archivio penale (web)*, pp. 1-59.

FEDORCZYK, Federica (2022): “L’ingresso della vittima nel processo penale: da illustre assente a protagonista?”, in GULLO, Antonio, MILITELLO, Vincenzo, RAFARACI, Tommaso (editors): *Giustizia penale, ripresa economica e recovery fund* (Milano, Giuffrè), pp. 153-177.

FERLA, Lara (2021): “Sfruttamento della persona a scopo lavorativo e strumenti di contrasto”, *www.discrimen.it*, 11 settembre 2021.

FERRANTI, Donatella (2016): “La legge 199/2016: disposizioni penali in materia di caporalato e sfruttamento del lavoro nell’ottica del legislatore”, *www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org*, 5 novembre 2016.

FERRUA, Paolo (2013): “Carenze ed eccessi di garanzia nel diritto di difesa dell’imputato”, *Rivista di diritto processuale*, pp. 5540-557.

FURLANETTO, Valentina (2021): *Noi schiavisti. Come siamo diventati complici dello sfruttamento di massa* (Bari, Laterza).

GABOARDI, Andrea (2017): “La riforma della normativa in materia di “caporalato” e lo sfruttamento dei lavoratori: corretto lo strabismo, persiste la miopia”, *www.lalegislazionepenale.eu*, 3 aprile 2017.

GALGANI, Benedetta (2022): “Contributo per un rito penale dal volto digitale: gli assist offerti dalla legge delega “Cartabia””, in MARANDOLA, Antonella (editor): *Riforma Cartabia e rito penale* (Milano, Wolters Kluwer), pp. 37-72.

GAROFALO, Domenico (2018): “Il contrasto al fenomeno dello sfruttamento del lavoro (non solo in agricoltura)”, *Rivista di diritto della sicurezza sociale*, pp. 229-263.

GATTA, Gian Luigi (2022): “Rinvio della riforma Cartabia: una scelta discutibile e di dubbia legittimità costituzionale. E l’Europa?”, *www.sistemapenale.it*, 31 ottobre 2022.

GATTA, Gian Luigi (2020): “COVID-19: novità penalistiche nel “decreto rilancio” (d.l. n. 34/2020). Sospensione dei termini per la querela, sanatoria per l’emersione del lavoro irregolare, nuova disciplina in materia di delitti di falso e di indebita percezione di erogazioni pubbliche”, *www.sistemapenale.it*, 22 maggio 2020.

GENOVESE, Diana (2018): “Nessuno più al mondo deve essere sfruttato: nuovi strumenti per una vecchia utopia”, *www.lalegislazionepenale.eu*, 22 marzo 2018.

GENOVESE, Diana, SANTORO, Emilio (2018): “L’articolo 18 (t.u. immigrazione) e il contrasto allo sfruttamento lavorativo: la fantasia del giurista tra libertà e dignità”, *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, pp. 543-579.

GIALUZ, Mitja (2022): “Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (profili processuali)”, *www.sistemapenale.it*, 2 novembre 2022.

GIALUZ, Mitja (2018): *L'assistenza linguistica nel processo penale. Un meta-diritto fondamentale tra paradigma europeo e prassi italiana* (Milano, Wolters Kluwer).

GIALUZ, Mitja (2017): “Il diritto alla difesa tecnica della persona offesa”, in NEGRI, Daniele, RENON, Paolo (editors): *Nuovi orizzonti del diritto alla difesa tecnica. Un itinerario tra questioni attuali e aperture del quadro normativo* (Torino, Giappichelli), pp. 87-131.

GIAMMARINARO, Maria Grazia (2012): “La direttiva 2011/36/UE sulla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime”, *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, pp. 15-33.

GIARDA, Angelo (1990): “Il giudice delle indagini preliminari e l'incidente probatorio”, in AA.VV.: *Lezioni sul nuovo processo penale*, (Milano, Giuffrè), pp. 33-53.

GIOSTRA, Glauco (2005): “La testimonianza del minore: tutela del dichiarante e tutela della verità”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 1019-1028.

GIULIANI, Alberto (2015): *I reati in materia di “caporalato”, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro* (Padova, Padova University Press).

GONNELLI, Elisa (2021): “La regolarizzazione dei lavoratori migranti come intervento straordinario per far fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19”, *Labour & Law Issues*, pp. 32-58.

GRETA (2019): *Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on action against Trafficking in Human Beings by Italy – Second evaluation*, [www.rm.coe.int/greta-2018-28-fgr-ita/168091f627](http://www.rm.coe.int/greta-2018-28-fgr-ita/168091f627), 25 gennaio 2019.

GREVI, Vittorio (1977) (editor): *Il problema dell'autodifesa nel processo penale* (Bologna, Zanichelli).

GREVI, Vittorio, ILLUMINATI, Giulio (2020): “Prove”, in BARGIS, Marta (editor): *Compendio di procedura penale* (Milano, Wolters Kluwer, 10<sup>a</sup> ed.), pp. 259-333.

GRIFANTINI, Fabio Maria (2012): *La persona offesa del reato nella fase delle indagini preliminari* (Napoli, Editoriale scientifica).

GRISONICH, Elisa (2020): “Sul sistema di revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato: pregi e limiti della lettura offerta dalle Sezioni Unite”, *Cassazione penale*, pp. 4492-4515.

IASEVOLI, Clelia (2022): “Il giudizio e la crisi del metodo epistemologico garantista”, *www.sistemapenale.it*, 10 novembre 2022.

INVERSI, Cristina (2021): “Caporalato digitale: il caso Uber Italy Srl”, *Lavoro e diritto*, pp. 335-346.

LOPEZ, Rita (2022): “Nuove ipotesi di documentazione mediante videoregistrazione e di collegamento a distanza”, *Processo penale e giustizia*, pp. 18-25.

LORENZETTO, Elisa (2017): “Audizioni investigative e tutela della vittima”, in BARGIS, Marta, BELLUTA, Hervé (editors): *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri* (Torino, Giappichelli), pp. 337-374.

LORENZETTO, Elisa (2013): *Il diritto di difendersi indagando nel sistema processuale penale* (Napoli, ESI).

LUPÀRIA, Luca (2011): “Vittime vulnerabili e incidente probatorio: la normativa italiana supera il vaglio della Corte UE”, *www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org*, 21 dicembre 2011.

MARCHETTI, Filippo (2022): “Quale futuro per i diritti partecipativi della vittima nel procedimento cautelare? Alcune considerazioni a margine di una recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione”, *Cassazione penale*, pp. 3428-3443.

MARCHETTI, Filippo (2021): “Il diritto di difesa della vittima nel procedimento di revoca o sostituzione delle misure cautelari personali durante la fase delle indagini preliminari”, *Revista Brasileira de Direito Processual Penal*, pp. 1825-1858.

MARCHETTI, Filippo (2020): “Nuovi itinerari (e nuovi orizzonti) dell’abnormità dell’ordinanza di rigetto dell’istanza di incidente probatorio”, *Cassazione penale*, pp. 4642-4656.

MARCHETTI, Filippo (2019): “L’intervento dell’offeso nel procedimento di revoca e sostituzione di una misura cautelare personale nuovamente sotto la lente della Suprema Corte”, *Diritto penale contemporaneo*, pp. 121-133.

MARCHETTI, Filippo, ROVATI, Cristina Maria (2022): “L’esperienza della giurisprudenza penale sui reati di caporalato e sfruttamento del lavoro in Lombardia”, in SEMINARA, Sergio, FERRARESI, Marco (editors): *Caporalato e sfruttamento del lavoro. Un’indagine di diritto penale, processuale penale e del lavoro* (Modena, Adapt University Press), pp. 192-232.

MARCHETTI, Maria Riccarda (2022): “Riforma Cartabia: le direttive sul dibattimento”, *Giurisprudenza italiana*, cc. 1016-1019.

MARTELLONI, Federico (2021): “L’accesso al mercato del lavoro dello straniero”, in CURI, Francesca, MARTELLONI, Federico, SBRACCIA, Alvise, VALENTINI, Elena (editors): *I migranti sui sentieri del diritto* (Torino, Giappichelli, 2° ed.), pp. 55-86.

MARZADURI, Enrico (2002): “Commento all’art. 3 l. 1° marzo 2001, n. 63”, *La Legislazione Penale*, pp. 164-172.

MASERA, Luca (2017): “I permessi di soggiorno per gli stranieri vittime di reato”, in BARGIS, Marta, BELLUTA, Hervè (editors): *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri* (Torino, Giappichelli), pp. 437-461.

MASERA, Luca (2012): “La nuova disciplina penale in tema di contrasto allo sfruttamento del lavoro degli stranieri irregolari: l’inizio di una diversa politica criminale in materia di immigrazione?”, *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, pp. 15-37.

MAZZA, Oliviero (2017): “Il contraddittorio attutito di fronte ai testimoni vulnerabili”, in NEGRI, Daniele, ORLANDI, Renzo (editors): *Le erosioni silenziose del contraddittorio* (Torino, Giappichelli), pp. 119-130.

MERLO, Andrea (2022): “Contrastare lo sfruttamento del lavoro attraverso gli strumenti della prevenzione patrimoniale: “Adelante con juicio””, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, pp. 173-194.

MERLO, Andrea (2020b): “Sfruttamento dei riders: amministrazione giudiziaria ad Uber per il contrasto al “caporalato digitale””, [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 2 giugno 2020.

MERLO, Andrea (2020a): *Il contrasto allo sfruttamento del lavoro e al “caporalato” dai braccianti ai riders* (Torino, Giappichelli).

MERLO, Andrea (2019): “Il contrasto al “caporalato grigio” tra prevenzione e repressione”, [www.archiviopdc.dirittopenaleuomo.org](http://www.archiviopdc.dirittopenaleuomo.org), 27 giugno 2019.

MILITELLO, Vincenzo (2018): “La tratta di esseri umani: la politica criminale multilivello e la problematica distinzione con il traffico di migranti”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 86-108.

MONGILLO, Vincenzo (2019): “Forced labour e sfruttamento lavorativo nella catena di fornitura delle imprese: strategie globali di prevenzione e repressione”, *Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia*, pp. 630-675.

MONTAGNA, Mariangela (2022): “La razionalizzazione del dibattimento e il preteso recupero dell’immediatezza”, *Processo penale e giustizia*, pp. 135-142.

MORELLI, Francesco (2009): “Commento all’art. 9 D.L. 23 febbraio 2009, n. 11”, *La Legislazione penale*, pp. 496-511.

MORGANTE, Gaetana (2018): “Caporalato, schiavitù e crimine organizzato verso corrispondenze (quasi) biunivoche”, *Giurisprudenza italiana*, pp. 1704-1709.

MORSELLI, Carlo (2019): *Testo univo dell’immigrazione* (Roma, Pacini).

MORSELLI, Carlo (2000): *L’incidente probatorio* (Torino, UTET).

MUSCELLA, Alessia (2022): “Divieto di avvicinamento alla persona offesa e predeterminazione dei luoghi: l’art. 282-ter c.p.p. al vaglio delle Sezioni Unite”, *Archivio penale (web)*, pp. 1-20.

NAZZARO, Ubaldo (2017): “Misure di contrasto al fenomeno del caporalato: il nuovo art. 603-bis c.p. e l’ardua compatibilità tra le strategie di emersione del lavoro sommerso e le politiche migratorie dell’inclusione”, *Cassazione penale*, pp. 2617-2630.

NEGRI, Daniele (2012): “Le misure cautelari a tutela della vittima: dietro il paradigma flessibile, il rischio di un’incontrollata prevenzione”, *Giurisprudenza italiana*, cc. 467-474.

OLIVIERI, Federico (2020): “Poteri di regolarizzazione in tempo di Covid-19. Un’analisi critica delle procedure di “emersione dei rapporti di lavoro” contenute nel d.l. 34/2020”, *Nomos. Le attualità del diritto*, pp. 2837-2866.

OLIVIERI, Federico (2018): “Quale diritto contro lo sfruttamento? Riflessioni teorico-critiche a partire dalla posizione dei lavoratori stranieri nell’ordinamento italiano”, in EVANGELISTA, Rinaldo, LATINO, Agostina (editors): *Con-vivere nel (dis)ordine. Conflitto e sicurezza nella società della globalizzazione* (Napoli, Editoriale scientifica), pp. 199-221.

ORLANDI, Renzo (2021): “Immediatezza ed efficienza nel processo penale”, *Rivista di diritto processuale*, pp. 807-825.

ORLANDI, Renzo, VALENTINI, Elena (2022): ““Commercio” di esseri umani e relative norme di contrasto nell’esperienza italiana”, *Discrimen - Rivista*, pp. 117-160.

ORLANDO, Salvatore (2020): “Il delitto di “caporalato” tra diritti minimi della persona e tutela del mercato del lavoro”, *Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia*, pp. 622-670.

PAGGI, Marco (2016): “Tutela dei lavoratori stranieri in condizione di irregolarità. Analisi della direttiva 52 e delle norme italiane di recepimento”, in OSSERVATORIO PLACIDO RIZZOTTO FLAI-CGIL (editor): *Agromafie e caporalato. Terzo rapporto* (Roma, Ediesse), pp. 51-78.

PAGGI, Marco (2010): “La tutela degli immigrati irregolari vittime di grave sfruttamento in ambito lavorativo”, *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, pp. 35-49.

PALMISANO, Leonardo (2018): “Caporalato: narrazioni, tipologie ed effetti. Verso una sociologia dello sfruttamento”, *L’ospite ingrato*, pp. 15-25.

PARISI, Francesco (2016): “Il contrasto di esseri umani fra modelli normativi e risultati applicativi”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 1763-1802.

PARLATO, Lucia (2021): “Vulnerabilità e processo penale”, in SPANGHER, Giorgio, MARANDOLA, Antonella (editors): *La fragilità della persona nel processo penale* (Torino, Giappichelli), pp. 427-454.

PARLATO, Lucia (2013): “La parola alla vittima. Una voce in cerca di identità e di “ascolto effettivo” nel procedimento penale”, *Cassazione penale*, pp. 3293-3315.

PARLATO, Lucia (2012): *Il contributo della vittima tra azione e prova* (Palermo, Torri del Vento).

- PASCUCCI, Nicola (2020): *La testimonianza della persona offesa minorenni* (Torino, Giappichelli).
- PASCUCCI, Nicola (2014): “La Cassazione ci ripensa: è obbligatorio l’ausilio dell’esperto in psicologica o psichiatria infantile per sentire la “persona informata” minorenni”, *Cassazione penale*, pp. 2976-2986.
- PAULESU, Pier Paolo (2022): “An overview on the “crisis” of testimonial evidence as a judicial decision making tool, between ECHR and Italian Criminal Proceeding: protected witnesses, media interference, principle of immediacy and right to cross-examination”, *Revista Brasileira de Direito Processual Penal*, pp. 1066-1092.
- PAULESU, Pier Paolo (2018): “Vittima del reato e processo penale”, *Rivista di diritto processuale*, pp. 387-403.
- PAULESU, Pier Paolo (2017): “Vittima del reato e processo penale: uno sguardo d’insieme (informazioni, diritti, tutele)”, in BARGIS, Marta, BELLUTA, Hervé (editors): *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri* (Torino, Giappichelli), pp. 127-166.
- PELISSERO, Marco (2015): “Il controllo penale del traffico di migranti: il migrante come oggetto e come vittima”, in MILITELLO, Vincenzo, SPENA, Alessandro (editors): *Il traffico di migranti. Diritti, tutele, criminalizzazione* (Torino, Giappichelli), pp. 105-118.
- PERONI, Francesco (2003): “La nuova tutela cautelare penale nei fenomeni di violenza intrafamiliare”, *Diritto penale e processo*, pp. 867-872.
- PISANI, Mario (1989): “Per le vittime del reato”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 465-468.
- PIVA, Daniele (2017): “I limiti dell’intervento penale sul caporalato come sistema (e non come condotta) di produzione: brevi note a margine della legge n. 199/2016”, *Archivio penale*, pp. 184-196.
- POTETTI, Domenico (2014): “Il nuovo art. 299 c.p.p. dopo il Decreto Legge N. 93 del 2013”, *Cassazione penale*, pp. 970-986.
- PRESUTTI, Adonella (2022): “Porte aperte al paradigma riparativo nella l. 27 settembre 2021, n. 134 di riforma della giustizia penale”, *www.sistemapenale.it*, 20 luglio 2022.
- PRESUTTI, Adonella (2017): “Le audizioni protette”, in BARGIS, Marta, BELLUTA, Hervé (editors): *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri* (Torino, Giappichelli), pp. 375-400.
- PUGLIESE, Marina (2018): “Disposizioni di carattere umanitario”, in MANZIONE, Domenico (editor), *Codice dell’immigrazione e asilo* (Milano, Giuffrè), pp. 261-301.
- QUATTROCOLO, Serena (2022): “Perché il differimento dell’entrata in vigore del D. Lgs. 150/2022 è una sconfitta per la giustizia penale”, *www.lalegislazionepenale.eu*, 2 novembre 2022.
- QUATTROCOLO, Serena (2018): “Vittima e processo penale: commistioni di ruoli e di funzioni”, *Rivista italiana di medicina legale*, pp. 577-598.
- QUATTROCOLO, Serena (2017): “Vulnerabilità e individual assessment: l’evoluzione dei parametri di identificazione”, in BARGIS, Marta, BELLUTA, Hervé (editors): *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri* (Torino, Giappichelli), pp. 297-324.
- RAFARACI, Tommaso (2017): “Le specifiche dinamiche probatorie”, in NEGRI, Daniele, ORLANDI, Renzo (editors): *Le erosioni silenziose del contraddittorio* (Torino, Giappichelli), pp. 49-82.
- RANALDI, Gianrico (2022): “Il dibattito che verrà: prolegomeni di una riforma in fieri”, in MARANDOLA, Antonella (editor): *Riforma Cartabia” e rito penale* (Milano, Wolters Kluwer), pp. 207-228.

RECCHIONE, Sandra (2017): “La vittima cambia il volto del processo penale: le tre parti “eventuali”, la testimonianza dell’offeso vulnerabile, la mutazione del principio di oralità”, *Diritto Penale Contemporaneo*, pp. 69-90.

RENON, Paolo (2020): “Commento all’art. 401 c.p.p.”, in ILLUMINATI, Giulio, GIULIANI, Livia (editors): *Commentario breve al codice di procedura penale* (Milano, Wolters Kluwer, 3<sup>a</sup> ed.), pp. 1907-1924.

RENON, Paolo (2000): *L’incidente probatorio nel procedimento penale: tra riforme ordinarie e riforme costituzionali* (Padova, Cedam).

ROCCHI, Francesca (2018): “La disciplina dell’impiego di lavoratori immigrati irregolari”, in CAVALIERE, Antonio, MASARONE, Valentina (editors), *L’incidenza di decisioni quadro, direttive e convenzioni europee sul diritto penale italiano* (Napoli, ESI), pp. 351-372.

ROMANELLI, Bartolomeo (2020): *La persona offesa vulnerabile nel procedimento penale* (Milano, EDUCatt).

ROMANELLI, Bartolomeo (2018): “Caporalato”, in EPIDENDIO, Tomaso, VARRASO, Gianluca (editors), *Codice delle confische* (Milano, Giuffrè), pp. 397-411.

SANTORO, Emilio, STOPPIONI, Chiara (2020): “Luci e ombre della Legge 199/2016. Cosa cambiare?”, in OSSERVATORIO PLACIDO RIZZOTTO FLAI-CGIL (editor): *Agromafie e caporalato. Quinto rapporto* (Roma, Ediesse), pp. 129-149.

SAU, Silvio (2021): “Brevi note in tema di tutela linguistica della vittima del reato nel processo penale”, *Penale Diritto e Procedura*, pp. 35-42.

SAU, Silvio (2000): *L’incidente probatorio* (Padova, Cedam).

SCARLATTI, Paola (2021): “I diritti delle persone vulnerabili tra incertezze congenite e indirizzi in via di consolidamento”, *Giurisprudenza costituzionale*, pp. 1-18.

SCOLETTA, Marco (2015): “Il risarcimento del danno da reato nel sistema penale italiano a fronte dei vincoli europei”, in LUPÁRIA, Luca (editor): *Lo statuto europeo delle vittime di reato* (Milano, Wolters Kluwer), pp. 307-322.

SCOMPARIN, Laura (2000): *La tutela del testimone nel processo penale* (Padova, Cedam).

SECHI, Paola (2006): *Il patrocinio dei non abbienti nei procedimenti penali* (Milano, Giuffrè).

SEMINARA, Sergio (2021a): “Nuove schiavitù e società “civile”: il reato di sfruttamento del lavoro”, *Diritto penale e processo*, pp. 137-144.

SEMINARA, Sergio (2021b): “Delitti contro la personalità individuale”, in BARTOLI, Roberto, PELISSERO, Marco, SEMINARA, Sergio (editors): *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale* (Torino, Giappichelli), pp. 1-218.

SPAGNOLO, Paola (2017): “Vittima di reato e diritto all’informazione: un binomio insoddisfacente”, *Cassazione penale*, pp. 3482-3490.

SPANGHER, Giorgio (2022): “Bajrami forever”, in *www.penaledp.it*, 12 dicembre 2022.

SPANGHER, Giorgio (2019): “Sentenza Bajrami, il nuovo dibattito nel solco delle divisioni”, *Guida al diritto*, pp. 13-18.

STAIGER, Ines (2010): “Access to Justice and Administration of Justice”, in LETSCHERT, Rianne, STAIGER, Ines, PEMBERTON, Antony (editors): *Assisting Victims of Terrorism. Towards a European Standard of Justice* (Heidelberg, Springer), pp. 171-213.

STOPPIONI, Chiara (2019): “Intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo: prime applicazioni dell’art. 603-bis c.p.”, *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, pp. 70-94.

TAVASSI, Ludovica (2016): “Lo statuto italiano della “vittima” del reato: nuovi diritti in un sistema invariato”, *Processo penale e giustizia*, pp. 108-118.

TORRE, Valeria (2018): “Il diritto penale e la filiera dello sfruttamento”, *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, pp. 289-320.

TRIGGIANI, Nicola (2002): *Le investigazioni difensive* (Milano, Giuffrè).

TRUCCO, Lorenzo, PAGGI, Marco, NICODEMI, Francesca (2015): *La tratta e il grave sfruttamento lavorativo dei migranti. Guida agli strumenti giuridici per la tutela delle vittime* (Roma, Citalia).

TUCCIARONE, Annalisa, VALENTI, Alessandro (2022): “Le Sezioni Unite sull’obbligo di notifica dell’istanza *de libertate* alla persona offesa”, *www.ilPenalista.it*, 6 luglio 2022.

UBERTIS, Giulio (2009): “La prova dichiarativa debole: problemi e prospettive in materia di assunzione della testimonianza della vittima vulnerabile alla luce della giustizia sovranazionale”, *Cassazione penale*, pp. 4058-4067.

UBERTIS, Giulio (1994): “Diritto alla prova nel processo penale e Corte europea dei diritti dell’uomo”, *Rivista di diritto processuale*, pp. 489-503.

VECCE, Antonio (2018): “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (c.d. Caporalato)”, in *Digesto delle discipline penalistiche*, Agg. X (Torino, UTET), pp. 412-426.

VENTUROLI, Marco (2013): “La Direttiva 2011/36/UE: uno strumento “completo” per contrastare la tratta degli esseri umani”, *Indice penale*, pp. 199-219.

VENTUROLI, Marco (2012): “La tutela delle vittime nelle fonti europee”, *Diritto Penale Contemporaneo – Rivista trimestrale*, pp. 86-113.

VISPO, Domenico (2016): “La riscoperta del ruolo della persona offesa nel sistema processualpenalistico italiano: prime riflessioni a margine del D. Lgs. 212/2015”, *www.legislazione-penale.eu*, 26 febbraio 2016.

VITARELLI, Francesca (2022): “La Cassazione sull’ambito di operatività del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.)”, *www.sistemapenale.it*, 5 aprile 2022;

VITARELLI, Francesca (2019): “Commento all’art. 603-*bis* c.p.”, in PADOVANI, Tullio (editor): *Codice penale*, vol. II (Milano, Giuffrè, 7<sup>a</sup> ed.), pp. 4130-4142.

ZACCHÈ, Francesco (2018): *Criterio di necessità e misure cautelari personali* (Milano, Giuffrè).



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A   T R I M E S T R A L E

---

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL  
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>